SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

606ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 22 APRILE 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MORLINO,
indi del vice presidente COLOMBO
e del vice presidente VALORI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) » **(2224)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 57, 61
BOLLINI (*PCI*) . . . . . 6 e *passim*
* CALICE (*PCI*) 55, 60, 62
DE SABBATA (*PCI*) . . . . . *Pag.* 12
* FERRARI-AGGRADI (*DC*), *relatore* . . 3 e *passim*
MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 5 e *passim*
PISTOLESE (*MSI-DN*) . . . . . 17 e *passim*
* RASTRELLI (*MSI-DN*) . . . . . 4 e *passim*
* SPADACCIA (*Misto-PR*) . . . . . 4 e *passim*
TALASSI GIORGI (*PCI*) 66, 69

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente MORLINO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R T O N E , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 aprile.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P R E S I D E N T E . Sono in congedo i senatori: Baldi, Bevilacqua, Buzio, Colombo Ambrogio, Della Porta, Giacometti, Martinazzoli, Napoleoni, Recupero, Schiano, Vernaschi, Bausi, De Giuseppe, Mitterdorfer, Patriarca, Rosi e Conti Persini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Della Briotta e Vecchietti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) » (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2224.

Ricordo che nella seduta di ieri, dopo le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo, il Senato ha deliberato sugli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli.

Onorevole relatore, poichè sono stati presentati numerosi emendamenti che, se approvati, comporterebbero un aumento del livello massimo dell'indebitamento di cui all'articolo 1, le chiedo se non sarebbe opportuno, senza che ciò costituisca in alcun modo precedente, accantonare l'esame del predetto articolo 1.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Signor Presidente, devo fare a questo riguardo una precisa dichiarazione che è la seguente.

Abbiamo voluto che l'articolo 1 indicasse il tetto del fabbisogno finanziario e del disavanzo in termini di competenza, in quanto ritenevamo che questa indicazione fosse necessaria, razionale e costituisse un punto di riferimento essenziale.

Da ciò consegue che, quando da parte di qualche collega si presenta qualche emendamento comportante aumento della spesa, è indispensabile che si presenti in via contemporanea anche un emendamento che compensi la maggiore spesa con una corrispondente diminuzione.

Poichè dall'esame degli emendamenti devo constatare che vengono avanzate molte proposte di aumento, ma nessuna di diminuzione, praticamente quegli emendamenti dovrebbero essere tutti preclusi o si dovrebbe chiedere a chi li propone di presentare contemporaneamente altri emendamenti o comunque di indicare come gli emendamenti presentati vengono compensati.

Peraltro, poichè non voglio rendere complicato l'*iter* dei lavori, aderisco alla proposta di accantonare l'articolo 1 ma a una condizione: che si dichiari in modo formale, almeno noi lo dichiariamo, che ciò non deve costituire precedente. Con tale chiarimento, signor Presidente, aderiamo al suggerimento da lei avanzato.

P R E S I D E N T E . Dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 1, ribadendo che ciò non costituirà in alcun modo precedente.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti:

ART. 2.

Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'esercizio 1983 le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, possono essere esercitate esclusivamente in relazione a capitoli di bilancio le cui disponibilità non siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con leggi ».

2. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sostituire le parole: « in tutto o in parte » *con l'altra*: « totalmente ».

2. 3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle economie di spesa ed alle nuove o maggiori entrate di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, rispettivamente realizzate e conseguite nell'esercizio 1982, non si applicano le disposizioni dei commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

2. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, a noi è sembrato che il testo dell'articolo 2 contenga una formula assolutamente ambigua ed in ogni caso poco chiara. Infatti, il concetto della limitazione delle spese da disporre nell'ambito dei capitoli di bilancio, con la formula negativa cioè del « non possono », determina una certa non chiarezza: perciò abbiamo presentato l'emendamento 2. 2, che, pur riproducendo lo stesso principio, fissa tassativamente e determina in modo molto più congruo il divieto espresso dall'articolo 2 della legge finanziaria.

Non si capisce poi perchè nel testo del disegno di legge al nostro esame debbano essere utilizzate le parole « in tutto o in parte », sussistendo ancora una parte di disponibilità. Evidentemente la spesa potrebbe essere tranquillamente inserita nell'ambito del capitolo di bilancio. È in questa direzione che va l'emendamento 2. 3, in modo che, nel caso non sia possibile sostituire il testo con il nostro, molto più chiaro, si pervenga per lo meno alla sostituzione delle parole « in tutto o in parte » con l'altra: « totalmente », cioè si ripristini il concetto che il capitolo di bilancio non può essere impegnato quando la disponibilità è soltanto estinta. Viceversa vi sarebbero dei motivi di non chiarezza che certamente non rendono un buon servigio a chi deve amministrare il patrimonio dello Stato.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, un emendamento simile al 2. 1 lo presentai già lo scorso anno, relativamente all'esigenza di moralizzare i fondi speciali. Siccome non si può procedere alla modifica della legge n. 468 — cosa che da questo punto di vista, soprattutto ai fini della governabilità della spesa pubblica, diventa in questo campo sempre più urgente —, si propone in pratica la non applicazione per l'esercizio in corso dei commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Questo emendamento sarebbe stato più chiaro se avessimo già discusso l'articolo 1 perchè è collegato logicamente ad un emendamento presentato in quella sede e rivolto ad impedire nel corso del 1983 che il Governo sostenga spese discrezionali che potrebbero portare ad uno sfondamento dei cosiddetti tetti.

Colgo l'occasione per dire al collega Ferrari-Aggradi, solitamente attento in ogni discussione, che mi è parso questa volta un

po' distratto in fatto di emendamenti. Evidentemente, dà per scontato che questi emendamenti non servono a niente, perchè il Senato non deve emendare la legge finanziaria e lo stesso bilancio.

Per il terzo anno consecutivo, la mia parte politica fa seguire ad ogni emendamento la relativa proposta di copertura. Quindi non è vero che tutti gli emendamenti comportano degli sfondamenti e che tutti gli emendamenti che sono stati presentati in questa Assemblea non hanno le relative indicazioni di copertura.

Noi crediamo che sia estremamente importante che anche da parte dell'opposizione si proponga una politica finanziaria alternativa.

Prego il senatore Ferrari-Aggradi di scorrere gli emendamenti che abbiamo presentato e si renderà conto che ad ogni emendamento segue un secondo comma con su scritto « conseguentemente si provvede in questa maniera ».

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Io non alludevo evidentemente, senatore Spadaccia, alle proposte da lei indicate che erano, a mio modo di vedere, corrette, in quanto l'aumento di spesa si accompagnava a corrispondenti proposte di diminuzione: mi riferivo soltanto a quegli emendamenti che proponevano una riduzione di spesa senza indicare la relativa copertura.

Sono comunque contrario agli emendamenti.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sono contrario ai tre emendamenti relativi all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti:

ART. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Sopprimere l'articolo.

3. 1 BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALICE, MILANI Giorgio, IOVANNITTI

Sopprimere le parole: « In deroga alle vigenti disposizioni ».

3. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere le parole: « ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi ».

3. 3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

B O L L I N I . Signor Presidente, il mio emendamento cerca di ricondurre non soltato alla *ratio* della legge di contabilità, ma anche alle esperienze di questi anni un comportamento quanto meno singolare del Governo. Era stato fissato, e sembrava un punto acquisito in maniera indubbia, che la legge finanziaria dovesse stabilire il livello totale del ricorso al mercato finanziario, mentre le modalità tecniche per l'emissione, la quantità ed il volume complessivo dei buoni ordinari del tesoro spettassero alla legge di bilancio. In questo senso, allo scopo di togliere qualunque dubbio, fu lo stesso Governo che nella legge finanziaria del 1981, e precisamente all'articolo 39, dettò la norma chiara ed inequivocabile che stabilisce che con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro al netto di quelli da rimborsare, nonchè il limite massimo di circolazione. Questo dice la legge finanziaria del 1981, tuttora in vigore. Adesso invece, in maniera inopinata, si fa una trasposizione di questa norma e la si colloca nella legge finanziaria in modo che questa dovrebbe stabilire il limite e le modalità per quanto riguarda il ricorso al mercato.

A parte l'incongruenza del comportamento — la cui spiegazione dal Governo in una certa misura è addebitata al Parlamento, come se in Parlamento non ci fosse una maggioranza impegnata a sostenere la linea politica del Governo — il Governo dice che è stato in qualche modo costretto a compiere questa operazione. Ma se il Governo avesse saggiamente argomentato circa le difficoltà ed i pericoli che la trasposizione di questa norma nella legge finanziaria comporta la Camera si sarebbe avveduta che stava procedendo su una strada sbagliata. Perchè si tratta di una strada sbagliata? Perchè se la norma viene riportata nella legge di bilancio è suscettibile di essere corretta, emendata attraverso la norma elementare della variazione di bilancio stesso. Se, quindi, nella previsione, sempre difficile da fare, della quantità dei buoni del tesoro da emettere ci si può trovare di fronte ad una difficoltà improvvisa, una variazione di bilancio può benissimo sistemare tale questione. Se invece la norma è contenuta nella legge finanziaria, e quindi è un tutt'uno con un combinato disposto sul totale e sul modo del ricorso al mercato, è chiaro che occorre, quanto meno, una legge finanziaria-*bis* che noi non abbiamo mai cercato di adottare perchè significherebbe vanificare quel poco che è rimasto della legge finanziaria.

Il mio emendamento, quindi, cerca di riportare questa norma nella legge di bilancio. Il Governo non è saldo nelle sue opinioni, bensì nelle sue incertezze. Infatti anche quando si è trattato di una reale difficoltà insorta circa l'emissione dei BOT — parlo dell'ultimo bilancio di assestamento — ci si è trovati di fronte ad una situazione per lo meno incerta. Il bilancio di assestamento dello scorso anno prevedeva un aumento dell'emissione dei BOT; tuttavia quel bilancio ci è stato presentato dal Governo in modo assolutamente incompleto, nel senso che mancava di 4.000 miliardi e quindi non poteva neanche essere discusso. Il Sottosegretario per il tesoro di allora dichiarò all'Aula che doveva ritirarlo perchè era in corso una manovra per la copertura finanziaria dello stesso bilancio, attraverso alcuni decreti fiscali, che avrebbero consentito di integrare la somma mancante. Naturalmente si è perso del tempo per colpa del Governo, si è perso altro tempo nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo in realtà con il divieto della Corte dei conti si è trovato di fronte ad una sua disavventura. La previsione dell'emissione dei BOT, contenuta nel bilancio di assestamento, poteva benissimo essere approvata mediante una variazione stralcio di quello stesso provvedimento. Dico questo solo perchè il Governo, nella sua relazione di cassa, pare addebitare al Parlamento un onere suppletivo dell'ordine di circa 3.000 miliardi per la ritardata correzione del livello dei BOT. Tuttavia, se questa norma viene oggi collocata all'interno della legge finanziaria, i ritardi saranno sicuramente molto più grandi.

Il nostro emendamento, in quanto non muta la dimensione del ricorso al mercato finanziario e la dimensione dei BOT, ma colloca questo preciso disposto (come vuole la *ratio* della legge e come è stato fatto negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982) nella leg-

ge di bilancio, restituisce al Governo la possibilità di controllo sulla dinamica dei BOT, che è indispensabile in una situazione così turbolenta della finanza pubblica. L'emendamento 3. 1, che presentiamo in sede di legge finanziaria, tendente a sopprimere l'articolo 3, ha un corrispettivo: proponiamo cioè l'inserimento di un identico articolo nella legge di bilancio. Quindi non vogliamo togliere alcunchè, ma solo spostare la norma dalla legge finanziaria alla legge di bilancio.

Questo mi sembra un contributo alla governabilità della finanza pubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, in riferimento ai concetti espressi chiaramente, dal collega che mi ha preceduto, sulla collocazione di questa norma nell'ambito della legge finanziaria, abbiamo ritenuto di proporre, rispettando una scelta fatta dal Governo, l'eliminazione delle parole: « In deroga alle vigenti disposizioni », perchè ci domandiamo quali esse siano. Il senatore Bollini ha precisato che la norma di cui all'articolo 3 doveva essere contenuta nella legge di bilancio, ma il Governo e la maggioranza hanno preferito inserirla nella legge finanziaria. Le leggi finanziarie regolano anche la produzione legislativa per ciascun esercizio, per cui ritenevamo che la norma potesse trovare ingresso nella legge finanziaria, a condizione che non si ponesse una deroga alle disposizioni vigenti perchè disposizioni precise in materia non esistono.

Con l'emendamento 3. 3, si è voluto eliminare il tetto massimo del limite di circolazione dei BOT: infatti, aggiungendo i 45.000 miliardi, che sono il tetto stabilito per la emissione di nuovi BOT, a quelli già in circolazione, in qualsiasi momento dell'anno si può verificare un *plafond* globale superiore ai 200.000 miliardi, il che comporterebbe, per il Governo, la necessità o di violare la legge o di procedere, come ha fatto recentemente, all'emanazione di un decreto-legge suppletivo che autorizzi una modifica del tetto per far fronte alle esigenze di cassa dello Stato.

Sono queste le ragioni per le quali abbiamo presentato e sosteniamo gli emendamenti 3. 2 e 3. 3.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, potrei limitarmi a dire che sono contrario ai tre emendamenti anche perchè abbiamo fatto, al riguardo, un dibattito ampio in Commissione, ma ritengo giusto fare alcune considerazioni anche perchè l'emendamento 3. 1 è basato su ipotesi che hanno una loro validità. Riconosco che sarebbe stato meglio, alla Camera, riflettere maggiormente sull'articolo 3 e confesso la mia preferenza per la procedura dell'anno scorso, ossia inserire una disposizione di questo tipo nella legge di bilancio, in modo che, qualora fosse stato necessario aumentare la cifra di ricorso ai BOT, il Governo avrebbe potuto procedere attraverso una semplice nota di variazione. Avendola inserita nella legge finanziaria, il Governo, di fronte ad una decisione del genere, è costretto a ricorrere ad una nuova legge ordinaria. Questo, a mio avviso, complica notevolmente le cose, e riconosco che il Governo avrebbe fatto bene, nell'altro ramo del Parlamento, ad opporsi a questa disposizione. Perchè, in fondo, tale norma cosa rappresenta? Rappresenta una fiducia condizionata e limitata, un vincolo maggiore che si mette all'azione del Governo. Però, signor Presidente, dato che il Governo ha accettato questo emendamento e data la situazione nella quale noi dobbiamo procedere, ritengo che non ci siano motivazioni sufficienti per insistere sull'emendamento e quindi rinviare il testo della legge finanziaria all'altro ramo del Parlamento.

Per queste considerazioni — e non perchè io non riconosca la validità delle considerazioni fatte — chiedo che l'emendamento venga ritirato.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, le argomentazioni che il senatore Bollini ha illustrato a sostegno del suo emendamento soppressivo non trovano il Governo contrario, tant'è vero che la prima stesura del disegno di legge non prevedeva la norma in oggetto.

Il relatore ha già accennato a quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Infatti la decisione di derogare alla norma dell'articolo 39 della legge n. 119 del 1981, che rinvia alla legge di bilancio la determinazione del *quantum* annuo di emissione e circolazione dei BOT, con l'inserimento di questa disposizione nella legge finanziaria è stata una scelta operata dalla Camera dei deputati alla quale il Governo ha cercato in qualche modo di contrapporre, con argomentazioni che abbiamo ascoltato in questa sede stamane, la necessità di non includere questo articolo: tanto è vero che siamo riusciti ad ottenere che la norma operasse solo per il 1983, essendo l'iniziativa della Camera originariamente intesa a rendere permanente questa norma. Peraltro noi riteniamo che non possa avere effetti condizionanti nella gestione del servizio, in quanto è ormai accertato che questi limiti saranno rispettati nel ricorso al mercato.

Pertanto siamo contrari non per ragioni di merito ma per stato di necessità.

P R E S I D E N T E . Senatore Bollini, mantiene l'emendamento nonostante l'invito del relatore?

B O L L I N I . Sì, lo mantengo.

P R E S I D E N T E . E lei, senatore Rastrelli, intende mantenere i suoi emendamenti?

R A S T R E L L I . Sì, li mantengo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Molto brevemente signor Presidente. Sull'emendamento del senatore Bollini mi astengo per una ragione molto semplice: diceva Salvemini che quando uno non capisce le cose, la miglior cosa che possa fare è astenersi. Mi scuserà il senatore Bollini, ma a me pare che l'articolo 3, anche se in deroga alle disposizioni vigenti oggi introdotte, vada nel senso delle richieste che l'anno scorso avevamo fatto proprio da questi banchi. E, come ha ricordato or ora il Governo, è stata la Camera dei deputati a introdurlo. Ma il Governo non ha detto che a richiederne l'inserimento con maggiore forza sono stati il Gruppo comunista, il Gruppo socialista e il Gruppo radicale, con considerazioni che riguardavano limiti da porre alla discrezionalità del Governo e valutazioni sul costo del denaro e sul ricorso all'emissione di buoni del tesoro.

A questo punto devo dire che le argomentazioni del senatore Bollini, in una situazione così grave, certamente mi toccano, e mi sembra di capire che il mantenimento di questa norma nel bilancio, come è avvenuto — e con nostre polemiche — fino allo scorso anno, manterrebbe al Governo possibilità di flessibilità che in questa situazione sarebbero preferibili, rispetto alla maggiore rigidità imposta dall'articolo 3.

Queste argomentazioni, dicevo, mi toccano, anche se è un po' strano che dobbiamo essere noi a farci carico delle preoccupazioni che dovrebbero essere del Governo, che invece non si preoccupa molto di taluni aspetti o che, viceversa, è anche troppo attivo — basti pensare all'articolo 25 della legge di bilancio — nel procurarsi nuovi margini di discrezionalità che scardinano completamente la legge di contabilità dello Stato.

Sono combattuto tra le ragioni che mi portavano lo scorso anno a sostenere una soluzione analoga a quella adottata dalla Camera, ragioni che comunque hanno avuto un dibattito molto vivo e un sostegno attivo dalla nostra parte politica, e quelle che

adesso ha sostenuto il senatore Bollini. In questa incertezza preferisco astenermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 4.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 13 per cento.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Le erogazioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 10 per cento nei confronti delle regioni che non abbiano approvato il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1981 e agli esercizi finanziari precedenti ».

4.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Non si farà luogo all'erogazione di cui al comma precedente nei confronti delle regioni che non abbiano approvato il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1981 e agli esercizi finanziari precedenti ».

4.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del precedente primo comma, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*), secondo comma, dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, ad eccezione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per le quali è concesso un finanziamento ulteriore pari alle somme corrisposte per l'anno 1982 maggiorate del 13 per cento. Conseguentemente è ridotto per un importo corrispondente il capitolo 4051 della tabella 12 del bilancio di previsione dello Stato ».

4.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del precedente primo comma, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*), secondo comma, dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, ad eccezione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, per le quali è concesso un finanziamento ulteriore pari alle somme corrisposte per l'anno 1982 maggiorate del 13 per cento. Conseguentemente è ridotto per un importo corrispondente il capitolo 4051 della tabella 12 del bilancio di previsione dello Stato ».

4.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del precedente primo comma, è comprensivo delle somme di cui alla lettera *a*) e *b*), secondo comma, dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, ad eccezione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1979, n. 194, per le quali è concesso un finanziamento ulteriore pari alle somme corrisposte per l'anno 1982 maggiorate del 13 per cento. Conseguentemente è ridotto per un importo corrispondente il capitolo 4051 della tabella 12 del bilancio di previsione dello Stato ».

4.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle somme spettanti, relativamente alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

4.8 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al quarto comma, dopo le parole: « secondo le ripartizioni », *inserire le altre*: « e per uguali importi ».

4.9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« È autorizzata per l'anno 1983 la spesa di 25.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'organizzazione presso le regioni del servizio civile sostitutivo. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1983 ».

4. 5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il quinto e sesto comma.

4. 6 DE SABBATA, BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALICE, MILANI Giorgio, MODICA, STEFANI

Al quinto comma, sostituire le parole: « non possono registrare » *con le altre*: « devono essere contenuti nel limite di ».

4. 10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire la parola: « superiore » *con l'altra*: « pari ».

4. 11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il sesto comma.

4. 12 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fino ad un massimo del 20 per cento ».

4. 13 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* S P A D A C C I A . L'emendamento 4. 1 è di contenuto analogo ad un altro da me presentato alla legge finanziaria dello scorso anno, che ha avuto allora poco successo, come credo avrà anche quest'anno. A mio avviso si tratta però di un emendamento molto importante perchè dobbiamo pure stabilire che lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni, anche in quella regionale, che è importantissima e ha rilievo costituzionale, rispetti le norme della Costituzione e soprattutto quelle della contabilità generale dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad alcune regioni italiane che sistematicamente eludono il compito di presentare ed approvare in tempi reali i propri rendiconti consuntivi. L'emendamento che ho presentato tende a ridurre percentualmente le erogazioni previste per queste regioni ed a subordinarle alla presentazione e approvazione dei rendiconti consuntivi, quindi a scoraggiare questa abitudine, imponendo un sistema di persuasione che riporti tutti al rispetto delle norme della contabilità generale dello Stato.

Gli emendamenti 4. 2, 4. 3, 4. 4 e 4. 5, signor Presidente, hanno lo scopo di vincolare i finanziamenti alle regioni all'assolvimento di alcuni precisi impegni assunti con leggi dello Stato e delegati alle regioni stesse. Si finanziano pertanto queste leggi, di cui si lamenta la non completa attuazione, fornendo alle regioni che ne sono state investite gli strumenti ed i mezzi finanziari necessari per renderle effettivamente operanti nell'interesse del paese e della collettività. In particolare, l'emendamento 4. 2 fa riferimento alla legge n. 685, relativa alla lotta contro le tossicodipendenze, tutti sappiamo che la droga costituisce un flagello per il paese. L'emendamento 4. 3 si riferisce alla legge n. 405 sui consultori, l'emendamento 4. 4 alla legge n. 194 sull'aborto e l'emendamento 4. 5, infine, prevede uno stanziamento di 25 miliardi, sempre destinato alle regioni, per finanziare il servizio civile sostitutivo. Stiamo discutendo qui in Senato, sulla base di proposte presentate da vari Gruppi di questo ramo del Parlamento, fra i quali la mia parte, la riforma della legge sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile sostitutivo. Uno dei problemi di fronte ai quali i colleghi della Commissione difesa si sono trovati in questi mesi è la mancanza di finanziamenti per un tempestivo e funzionante smistamento degli obiettori di coscienza al servizio civile sostitutivo. Questo emendamento, quindi, vuol essere una risposta a tale problema, denunziato dai colleghi di tutti i Gruppi del comitato ristret-

to che si occupa di questo problema presso la Commissione difesa del Senato e anche da alcuni rappresentanti del Governo, in particolare dal Ministro per la protezione civile, nell'ambito della quale si ipotizza da più parti l'assegnazione di una parte consistente del servizio civile sostitutivo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, l'emendamento principale, il 4.7, si pone nella linea che ha illustrato poc'anzi il senatore Spadaccia, cioè nella linea di chiarire in via definitiva i rapporti tra lo Stato e le regioni. Non è possibile andare avanti con un sistema per il quale le regioni, che sono enti decentrati della spesa pubblica, enti periferici, continuano a superare con estrema disinvoltura i precetti legislativi generali, a violare le norme sulla contabilità dello Stato, senza presentare i bilanci consuntivi e senza che da questo atteggiamento assolutamente deviante per una organizzazione funzionale dello Stato derivino sanzioni adeguate. Poichè sanzioni di ordine amministrativo o penale hanno lunghi tempi di esecuzione, la formula che proponiamo è quella di sospendere totalmente l'integrazione e l'erogazione di fondi alle regioni che non abbiano compiuto il proprio dovere. Non è una sanzione irreversibile in quanto si stimola semplicemente la possibilità, nel giro di qualche giorno, di compiere un dovere istituzionale che le regioni non vogliono assolvere.

Mi sembra che penalizzarle solo di un 10 per cento, pur essendo comunque questa una misura che dovrebbe richiamare tali enti alla propria responsabilità, non risolva il problema. Una misura di sospensione totale dell'erogazione dello Stato alle regioni comporterebbe la necessità di adempiere al proprio dovere. E in questo senso raccomandiamo l'accoglimento dell'emendamento principale.

Tutti gli altri emendamenti, fra cui il 4.11, il 4.12, il 4.13 e il 4.14, rientrano in una linea finalizzata a regolare con estrema chiarezza la misura dei flussi finanziari che vanno riferiti alle regioni e le quantità di riferimento rispetto al rendiconto e al bilancio del 1982. Sono tutti emendamenti, ripeto, che rientrano in una linea coerente al fine di determinare, nel complesso rapporto che passa tra Stato e regioni, una nuova svolta di qualità che non consenta a questi enti periferici di porsi in antitesi rispetto alle linee generali della contabilità dello Stato.

DE SABBATA. L'emendamento 4.6 tende a sopprimere le disposizioni attraverso le quali le regioni sono tenute a contenere i prelevamenti effettuati sul conto corrente del Tesoro nei limiti dell'ammontare prelevato nel 1982 incrementato del 13 per cento e che consentono eventuali deroghe del Ministro del tesoro.

Sembra al Gruppo comunista che questo sia uno dei modi attraverso i quali si procede alla disarticolazione delle istituzioni, con disposizioni che si formano in una maniera che si può considerare fraudolenta. Fu presa nei tempi passati una decisione giusta, quella di accentrare le giacenze di tesoreria delle regioni nella Tesoreria dello Stato; giusta perchè, in mancanza di sufficiente liquidità della Tesoreria dello Stato, per ragioni che non è qui il caso di richiamare, non si doveva consentire, dal punto di vista generale, che invece le tesorerie delle regioni fossero fornite di mezzi liquidi dovuti in prevalenza a ritardi di spesa; giusta perchè questi mezzi di tesoreria non rappresentano, e non hanno rappresentato, per lo meno per la legislazione posta in essere da parte delle regioni dei mezzi reali di esercizio dei poteri attribuiti alle regioni stesse, e hanno semmai determinato manovre che non rispondevano a questi fini e che dovevano semmai essere condotte dalla Tesoreria centrale.

Non c'era una lesione concreta dell'autonomia delle regioni, ma alla base di questa decisione stava anche la dichiarazione del Ministro che si trattava di pura eliminazione di liquidità giustificata dal fatto che diversamente la Tesoreria centrale avrebbe avuto la necessità di ricorrere a mezzi di provvista costosi; ciò comunque non avrebbe determinato limitazioni alla possibilità delle regioni di attingere alle di-

sponibilità della Tesoreria accentrate presso il conto corrente del Ministero del tesoro. Ricordo perfettamente le dichiarazioni che in proposito furono fatte dal ministro del tesoro Pandolfi.

Questo è il modo fraudolento con cui si è proceduto perchè, dopo queste dichiarazioni del Ministro del tesoro, sono intervenute invece le proposte di limitare l'uso di questi mezzi. E già nella legge finanziaria dello scorso anno è stata introdotta questa norma che il Gruppo comunista propone di eliminare, così come lo ha proposto l'anno passato.

Le regioni quindi non possono attingere se non entro i limiti delle somme attinte nel precedente esercizio più il 13 per cento. Cosa significa questo? Significa tante cose, ma, per esprimersi in modo più intellegibile, significa (questo è uno dei tanti casi che si possono verificare) che se una regione riesce a mobilitare i residui passivi, il cui ammontare eccessivo è sempre stato oggetto di giusta critica per il modo in cui le regioni operano, non avrà mezzi liquidi disponibili secondo la norma prevista dal comma quinto dell'articolo 4 e dovrà fare ricorso alla discrezionalità del Ministro del tesoro che può elevare con propri decreti il predetto limite, quello del 13 per cento, per le singole regioni. Le regioni cioè dovranno rivolgersi al Ministro del tesoro.

Dico che in questo modo si disarticolano le istituzioni perchè si commettono, nella sostanza, oltre al metodo fraudolento usato, due violazioni. La prima violazione è quella di non consentire alle regioni di utilizzare, secondo la loro autonomia, i mezzi che sono messi a disposizione dalla legge in conformità alla Costituzione della Repubblica. La seconda violazione è che si attribuisce al Ministro del tesoro un potere che certamente non gli spetta, un potere che può essere regolato soltanto dalla legge e che invece viene affidato alla discrezionalità del Ministro alla quale vengono assoggettate tutte le regioni.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, raccomando l'approvazione dell'emendamento 4. 6.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, in questi numerosi emendamenti abbiamo tre questioni di sostanza. La prima questione è che il Gruppo comunista ed il Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale propongono una sanzione per quelle regioni che hanno mancato di approvare i bilanci del 1981 e degli esercizi successivi Il Gruppo comunista propone di ridurre l'erogazione del 10 per cento...

B A C I C C H I . Non è il Gruppo comunista che propone questo.

P R E S I D E N T E . È l'emendamento radicale che propone questo, l'emendamento del Gruppo comunista è il 4. 6.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Il senatore Spadaccia propone di ridurre l'erogazione del 10 per cento, il senatore Rastrelli propone di sospenderla. Che una sanzione, che una deplorazione si debba fare mi sembra opportuno, ma non condivido che si ricorra a questo metodo. Ciò non perchè si debba favorire in qualche modo questa prassi, che purtroppo si sta diffondendo, di un ritardo nell'approvazione dei consuntivi, ma poichè la sanzione non mi sembra opportuna. Non esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 4. 1 e 4. 7.

Secondo punto. Si chiede di vincolare le erogazioni fatte alle regioni ad obiettivi precisi: lotta contro la droga, consultori, aborto, servizio civile. Prescindendo dal merito, ritengo che non possiamo introdurre elementi di rigidità che non sarebbero utili ma che anzi sarebbero contrari al criterio di un buon funzionamento di questa materia.

Mi sembra che il ricorso ad eventuali ordini del giorno sarebbe stato preferibile e, per quanto mi riguarda, sarebbe stato anche accettabile. Avremmo quindi potuto dare il nostro consenso ad un ordine del giorno che dicesse queste cose, ma non siamo d'accordo sull'inserimento di disposizioni del genere nella legge.

Il senatore De Sabbata è contrario ad una regolazione dei prelievi della Tesoreria; poichè la manovra di Tesoreria è necessaria, in parte per mettere ordine e razionalità, in parte per portare a compimento la manovra finanziaria di carattere generale, tenuto conto che il limite di prelievo fissato ad un 13 per cento in più di quello fatto nell'anno precedente è accompagnato da un correttivo che in caso di necessità consente al Ministro del tesoro di autorizzare prelievi maggiori, esprimo parere contrario all'emendamento 4. 6.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, per quanto riguarda i primi emendamenti, e cioè il 4. 1, il 4. 7, il 4. 2, il 4. 3, il 4. 4, il 4. 8, il 4. 9, a firma in parte Spadaccia ed in parte Rastrelli, il Governo rileva come questi emendamenti tendano a condizionare le erogazioni e a contenere le spettanze delle regioni. Riteniamo che il volume delle erogazioni e la determinazione delle spettanze seguano una logica di adeguamento alle effettive necessità finanziarie delle regioni, così come è stabilito nell'articolo in oggetto. Pertanto non sono d'accordo con gli emendamenti in questione ed esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, il Governo ritiene che il problema del servizio civile sostitutivo possa trovare al di fuori della legge finanziaria la possibilità di essere affrontato con norme di iniziativa parlamentare, oltre che governativa, prevedendo in esse aggiornamenti e previsioni diverse. Noi non riteniamo che questa sia la sede opportuna e di conseguenza esprimiamo parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4. 6, 4. 10, 4. 11, 4. 12 e 4. 13, il primo presentato dal senatore De Sabbata ed altri, i successivi a firma Rastrelli ed altri, il Governo deve far presente che essi consentono alle regioni di effettuare dei prelevamenti dai conti della Tesoreria centrale dello Stato incrementati del 13 per cento, non già rispetto ai prelevamenti effettuati nel 1982, bensì rispetto ai trasferimenti loro spettanti ai sensi della normativa vigente nello stesso anno 1982. Gli emendamenti non possono essere accolti in quanto determinerebbero una maggiore esposizione di Tesoreria, con conseguenze e ripercussioni sul fabbisogno. D'altra parte il volume delle erogazioni alle regioni, secondo la proposta del Governo, sembra essere adeguato alle necessità finanziarie delle regioni stesse ed è comunque fissato in coerenza con i vincoli posti all'intero settore pubblico.

È il caso anche di rilevare che il limite stabilito per i prelevamenti delle regioni può essere elevato per comprovate ed indilazionabili esigenze, di modo che l'attività delle regioni stesse non dovrebbe comunque risultare compromessa. Quindi anche per questi emendamenti esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4, 6, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 13, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti:

ART. 5.

Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.

Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo è finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:

a) che le società siano a totale partecipazione pubblica;

b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;

c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.

Al primo comma, sostituire le parole: « concorre al » *con le altre*: « provvede al ».

5.4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 650 del 1979 gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo aggiuntivo di lire 500 miliardi. È conseguentemente ridotto di pari importo lo stanziamento iscritto nel capitolo 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 ».

5.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali per le opere necessarie per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico, per la accessibilità dei mezzi di trasporto pubblici, per la rimozione di ostacoli e divieti di accesso degli *handicappati* a pubbliche manifestazioni e spettacoli, mediante la erogazione di contributi per un ammontare di lire 146 miliardi.

Si applicano a questo fine le norme previste dall'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Per il contributo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 146 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983. È conseguentemente ridotta di lire 146 miliardi la spesa prevista dal capitolo n. 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1983 ».

5.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il terzo comma.

5.5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al terzo comma, sostituire le parole: « per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente » *con le altre*: « in aumento ».

5.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al terzo comma, sopprimere le parole: « salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma ».

5.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il quarto comma.

5.8 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire le parole: « a lire 40 miliardi » *con le altre*: « a lire 400 miliardi ».

5.9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

All'ultimo comma, lettera c), *sostituire le parole*: « permanga nella situazione patrimoniale » *con le altre*: « abbia influenza ».

5.10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I beni mobili ed immobili, le attività e le passività, ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono trasferiti ai Comuni, ad eccezione dei beni utilizzati effettivamente, alla data del 30 settembre 1982, per attività di religione e di culto o per attività di istruzione, e del personale addetto a queste attività. Le II.PP.AA.BB., ad eccezione di quelle che svolgano effettivamente, alla data del 30 settembre 1982, attività di religione e di culto ovvero attività di istruzione, sono sciolte. Le modalità del trasferimento dei beni e del

personale sono disciplinate con legge regionale, entro il termine di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

5. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 5. 4 perchè gli altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo saranno illustrati dal senatore Pistolese.

L'emendamento 5. 4 tende a stabilire, attraverso una più esatta terminologia, l'essenza del rapporto che passa nel sistema della finanza derivata tra lo Stato e gli enti locali. Nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si stabilisce che per il 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, ovviamente al netto dei trasferimenti dei fondi per il sistema dei trasporti. A noi sembra che sia molto più corretto, viceversa, dire che lo Stato non « concorre » bensì « provvede ». La somma di 17.180 miliardi copre l'intera incidenza dei bilanci comunali e provinciali, fatta eccezione per la quota aggiuntiva per la quale, nell'ambito di una presunta facoltà impositiva deferita agli enti locali, sarà possibile reperire gli ulteriori fondi con il sistema della sovrimposta sulla casa.

Sia ben chiaro che a noi serve stabilire, nell'attuale rapporto tra Stato ed enti locali, il concetto che l'intero carico dei fondi occorrenti per il finanziamento dei bilanci viene sopportato dallo Stato. L'espressione « concorre... mediante l'erogazione di contributi » significa quasi soltanto un suppletivo o integrativo intervento dello Stato, mentre il sistema attuale è quello di un totale carico dell'onere dei bilanci comunali e provinciali per lo Stato. Occorre ristabilire quindi la verità di questo rapporto, anche attraverso l'uso di una corretta terminologia nel formulare le disposizioni di legge. In questo senso va l'emendamento 5. 4, adesso illustrato.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, il terzo comma dell'articolo 5, di cui noi chiediamo la soppressione con l'emendamento 5. 5, in definitiva non è che una esplicazione di quanto previsto al secondo comma. Nel secondo comma, infatti, si prevede che il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è stabilito in lire 2.900 miliardi; quindi la cifra è già indicata; il finanziamento è già previsto. Con il terzo comma, invece, si vuole specificare che il predetto importo è finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione dei fondi già riportati nel bilancio dello Stato.

In via subordinata, con l'emendamento 5. 6, proponiamo di sostituire le parole da « per lire » fino a « mediante riduzione, rispettivamente » con le altre « in aumento » in quanto è una integrazione: non si comprende perchè vi è questa discrasia tra il secondo ed il terzo comma.

Con l'emendamento 5. 7, proponiamo di sopprimere, sempre al terzo comma, le parole « salvo le eventuali rettifiche previste al successivo comma »: anche questa ci sembra una superfetazione in quanto è evidente che nel quarto comma sono già indicate le modalità.

Peraltro, con l'emendamento 5. 8 chiediamo la soppressione dell'intero quarto comma che stabilisce che gli importi di cui al precedente comma possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse: si tratta della solita rimodulazione effettuata in sede di ripiano.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 9, al quinto comma proponiamo di sostituire le parole « a lire 40 miliardi » con le altre « a lire 400 miliardi » trattandosi di una materia che va adeguatamente finanziata.

Con l'emendamento 5. 10 precisiano che all'ultimo comma, lettera *c*), occorre sostituire le parole « permanga nella situazione patrimoniale » con le altre « abbia influenza ». Sembra evidente che una certa situazione non deve permanere ma deve essere determinata mediante una precisa influenza e questo giustifica la modifica al predetto comma.

Queste sono le ragioni per cui proponiamo i nostri emendamenti.

* SPADACCIA. Gli emendamenti all'articolo 5 si ispirano allo stesso criterio che ha determinato la presentazione degli emendamenti all'articolo 4 e sono quindi rivolti, per quanto riguarda il contributo ai comuni, a finanziare la legge Merli e l'assistenza agli handicappati, in particolare per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Richiamo l'attenzione sull'emendamento 5. 3, che finanzia il passaggio ai comuni delle IPAB, problema ormai decennale, sempre rinviato e non risolto, il cui disegno di legge è bloccato alla Camera.

Visto che sto illustrando gli emendamenti all'articolo 5, per risparmiare tempo illustrerò anche il 5. 0. 1 (cosa che non farò per gli articoli aggiuntivi successivi): esso riguarda il problema del *fiscal drag*, che non potevamo pensare di risolvere inserendolo nel decreto tributario. Dai conti fatti dagli esperti, anche sulla base dell'andamento attuale dell'inflazione, risulta che si è trattato solo di una piccola pausa e che o noi prevediamo un meccanismo permanente di contenimento del *fiscal drag* o esso tornerà in brevissimo tempo a drenare i salari dei lavoratori dipendenti.

Per questo abbiamo proposto un meccanismo di adeguamento con l'emendamento 5. 0. 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, con l'articolo 5 si fissa la quota di trasferimento di fondi dallo Stato ai bilanci comunali e provinciali nella cifra di 17.180 miliardi, uguale a quella dello scorso anno dal punto di vista apparente, ma superiore perchè al netto (a differenza di quanto è avvenuto nel 1982) della quota del fondo nazionale trasporti fissata in 2.900 miliardi, che è l'aumento in termini monetari. A questo aumento si aggiungono le maggiori entrate tributarie legate a provvedimenti adottati o in corso di adozione. Il nostro pensiero al riguardo è che non si debbano nè concedere aumenti ulteriori nè — mi riferisco agli emendamento del senatore Spadaccia — vincolare una parte di queste somme, direttamente sulla spesa del comune o avocandole allo Stato, per poi versarle sotto forma di contributi per destinazioni specifiche, non ritenendo opportuno ciò per ragioni di carattere generale. Gli altri emendamenti presentati dal senatore Spadaccia non li voglio contestare per quanto riguarda il merito, ma perchè, non rientrando nel campo di applicazione della legge finanziaria, troveranno una loro definizione in leggi a sè stanti.

Per questo motivo signor Presidente, do parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario, non ritenendo rilevanti le proposte che vengono contenute negli emendamenti all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5. 4, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voi l'emendamento 5. 7, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 9, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 10, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5. 0. 1, già illustrato dal senatore Spadaccia e sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono pronunziati in senso contrario:

Dopo l'articolo 5, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Entro il mese di gennaio di ciascun anno, a partire dal 1983 il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla variazione degli importi degli scaglioni di reddito della tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituita dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati registrati nel corso dell'anno precedente ».

5. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 6.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi.

Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio.

Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le anticipazioni di tesoreria non potranno in alcun caso superare l'importo di lire 7.000 miliardi ».

6. 4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al terzo comma, sostituire le parole: « con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio » *con le altre*: « ed

il piano preventivo di spesa relativo al secondo semestre ».

6. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il quarto comma.

6. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il quarto comma.

6. 6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Con decorrenza dal 1° febbraio 1983 le pensioni a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, le pensioni o gli assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi civili, dei sordomuti sono integrate all'importo di lire 350 mila mensili qualora il titolare non possegga altri redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, escluso quello della casa di abitazione. Nel caso in cui il titolare della pensione possegga tali altri redditi ma in misura inferiore alla differenza, ragguagliata ad anno, tra l'importo di lire 350.000 e l'importo mensile della pensione spettante in base alle normative vigenti, l'integrazione è riconosciuta in misura corrispondentemente ridotta.

L'importo di lire 350.000 mensili di cui al comma precedente è soggetto alla rivalutazione nella misura prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, alle scadenze previste dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

All'onere finanziario derivante dai precedenti due commi, valutato per l'anno 1983 in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa rispettivamente di lire 400 miliardi, 400 miliardi e 700 miliardi. Agli oneri finanziari per gli anni successivi al 1983 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti risultanti dalle previsioni per i medesimi capitoli contenute nel bilancio triennale 1983-85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

6. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge che prevedano, per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, che ogni ritardo nella riassunzione rispetto ai piani di ristrutturazione viene contabilizzato come un mutuo concesso dall'INPS all'impresa da restituire entro due anni aumentato di un saggio di interesse uguale al tasso ufficiale di sconto ».

6. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, illustrerò soltanto gli emendamenti 6. 4 e 6. 5 in quanto il 6. 6 sarà illustrato dal senatore Pistolese.

Con l'articolo 6 si regolano le disposizioni in materia di previdenza e quindi sostanzialmente i rapporti tra la finanza dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il primo comma dell'articolo 6, del quale con l'emendamento 6. 4 abbiamo chiesto una modifica precisativa, regola nell'importo complessivo di 20.700 miliardi le somme di cui l'INPS potrà disporre ad un duplice titolo differenziato: il titolo dei pagamenti a ripiano del bilancio e il titolo delle anticipazioni di Tesoreria.

Ci sembra molto poco corretto, dal punto di vista contabile, inserire in un'unica som-

ma globale due voci che, viceversa, andrebbero distinte per evitare confusioni e per evitare una prevalenza delle anticipazioni rispetto ai versamenti per il ripiano del bilancio. In questo senso, tenendo ben presente qual è il monte del *deficit* di bilancio dell'INPS, avremo, con l'emendamento 6. 4, definito in 7.000 miliardi il tetto massimo del ricorso all'anticipazione. È impensabile che nel rapporto tra finanza di Stato e finanza dell'ente pubblico previdenziale resti indefinita la distinzione che deve invece essere estremamente precisa, trattandosi di termini finanziari, tra la forma dell'intervento dello Stato a ripiano del bilancio e la forma di mera anticipazione di cassa per sopravvenute esigenze dell'istituto previdenziale.

Col secondo emendamento invece, signor Presidente, presentato al terzo comma, si stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 20 luglio 1983, ossia circa un mese dopo la scadenza del primo semestre dell'anno in corso, deve fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati consuntivi del primo semestre di attività e il piano preventivo di spesa per il secondo semestre dell'anno 1983.

Ci sembra che, per quanto riguarda questo secondo adempimento, la formula usata, e cioè « con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio », sia molto vaga e quindi inammissibile proprio per il rapporto che deve intercorrere fra l'ente previdenziale e la finanza dello Stato. Non è pensabile che il Ministro del tesoro e quello del lavoro e della previdenza sociale si limitino ad accettare un conto preventivo di aggiornamento di mere previsioni. La formula che abbiamo proposto con il nostro emendamento è invece più tassativa. Infatti l'espressione « ed il piano preventivo di spesa relativo al secondo semestre » rende molto meglio l'idea della precisione che deve necessariamente caratterizzare le indicazioni fornite dall'ente finanziato perchè il Ministro del tesoro, in prima cura, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possano valutare fino in fondo le realtà economiche del secondo semestre del 1983 per l'INPS, senza ricorrere ovviamente a conti fantasiosi e fumosi che non offrono alcuna affidabilità, sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della cronologia della spesa.

P I S T O L E S E . Con l'emendamento 6. 6, di contenuto identico a quello presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, chiediamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 6. Come sempre accade nel nostro paese, quando una soluzione non è andata bene, se ne trova un'altra peggiore di quella precedente. Nelle leggi finanziarie si arrivava all'assurdo, fortunatamente eliminato in questa sede, di stabilire che, nel caso si fosse superato il tetto previsto per l'indebitamento dell'INPS, il consiglio di amministrazione dell'Istituto poteva, a suo piacimento, elevare i contributi. Era una formula assurda e incostituzionale alla quale ci siamo sempre opposti e sulla quale il senatore Spadolini pose la fiducia in sede di approvazione della precedente legge finanziaria. Mi fa piacere che non si sia tornati a quel sistema; quello attuale però è addirittura inutile. È chiaro infatti che se il fabbisogno fosse superiore allo stanziamento previsto il Ministro del lavoro avanzerebbe delle proposte: non c'è bisogno di dirlo. Si tratta di variazioni che possono essere effettuate nel corso dell'anno, in sede di assestamento del bilancio. Non è quindi assolutamente opportuno inserire un comma che stabilisce che, nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto superi lo stanziamento previsto, il Ministro del lavoro propone l'adozione delle misure necessarie. Si tratta certamente di un pleonasmo, per cui chiediamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 6, pur dando atto, con soddisfazione, che si è eliminato il vecchio sistema che era assurdo ed incostituzionale.

* S P A D A C C I A . Le ragioni della presentazione dell'emendamento 6. 1 sono già state illustrate dal senatore Pistolese. Vorrei però leggere il quarto comma dell'articolo 6, di cui chiediamo la soppressione: « Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliar-

di, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione ».

Continuiamo ad affermare che la legge finanziaria deve essere una cosa seria e poi (ma abbiate il rispetto di voi stessi!) inseriamo un comma del genere che starebbe a significare che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando il Ministro del tesoro e il presidente dell'INPS lo informano che sono stati superati i 20.700 miliardi, va tranquillamente a fare il *week-end* o fischietta indifferente di fronte a questo fatto di poco conto, che naturalmente ha poco a che vedere con la situazione finanziaria dello Stato! Si avverte pertanto l'esigenza di inserire in un articolo della legge finanziaria un comma in cui si stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso si superi il limite di 20.700 miliardi, deve proporre l'adozione di alcune misure. Ci mancherebbe altro! Se il Ministro del lavoro in un caso del genere non avanzasse delle proposte, dovrebbe essere licenziato dal Presidente del Consiglio. Mi sembra proprio che riusciamo a distruggere ogni serietà, anche negli strumenti più seri del nostro lavoro, quando ricorriamo a norme di questo tipo.

Chiederò un po' di pazienza — non dico attenzione — da parte vostra per illustrare l'emendamento 6. 2 che vorrei innanzitutto leggere: « Con decorrenza dal 1° febbraio 1983 le pensioni a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, le pensioni o gli assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati e invalidi civili, dei sordomuti sono integrate all'importo di lire 350.000 mensili qualora il titolare non possegga altri redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, escluso quello della casa di abitazione. Nel caso in cui il titolare della pensione possegga tali altri redditi ma in misura inferiore alla differenza, ragguagliata ad anno, tra l'importo di lire 350.000 e l'importo mensile della pensione spettante in base alle normative vigenti, l'integrazione è riconosciuta in misura corrispondentemente ridotta.

L'importo di lire 350.000 mensili di cui al comma precedente è soggetto alla rivalutazione nella misura prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, alle scadenze previste dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ».

Stilare un emendamento come questo è un buon esercizio, perchè costringe a valutare l'enorme varietà di leggi che abbiamo su questi argomenti.

Così prosegue l'emendamento 6. 2: « All'onere finanziario derivante dai precedenti due commi, valutato per l'anno 1983 in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dei capitoli nn. 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa rispettivamente di lire 400 miliardi, 400 miliardi e 700 miliardi. Agli oneri finanziari per gli anni successivi al 1983 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti risultanti dalle previsioni per i medesimi capitoli contenute nel bilancio triennale del 1983-85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Questo emendamento racchiude in una sola norma il progetto di legge per l'adeguamento dei minimi di pensione sociale, previdenziale e delle altre pensioni, che avevamo proposto alla Camera dei deputati nel gennaio scorso. La presentazione tecnica di questo provvedimento cadde all'indomani della conclusione dell'accordo intervenuto fra il Governo e le parti sociali, più che tra le parti sociali con la mediazione del Governo, per il cosiddetto contenimento del costo del lavoro. Sappiamo che quell'accordo interconfederale comporterà una riduzione, se non per quest'anno, sicuramente per l'anno prossimo, in termini reali, dei livelli salariali dei lavoratori dipendenti e proprio questo motivo ha spinto il Governo e le parti sociali a prevedere accordi compensativi. Sappiamo che questi accordi compensativi riguardano, per i lavoratori dipendenti, gli assegni familiari, l'inserimento, finalmente, del *fiscal drag*, anche se abbiamo visto poco fa

che è destinato non a risolvere il problema, ma a riproporlo in brevissimi termini, e i contenimenti tariffari. Questo problema è oggetto di un successivo emendamento che illustrerò subito dopo. Comunque, c'è stata questa esigenza di compensazione, a fronte di una situazione che incideva sulla scala mobile, quindi sul livello reale dei salari e degli stipendi dei lavoratori dipendenti.

Quell'accordo incide sulla scala mobile dei lavoratori dipendenti, nonostante la trimestralizzazione della scala mobile e in maggior misura sui livelli delle pensioni e soprattutto sui livelli delle pensioni più basse, quelle che sono al di sotto di ogni minimo vitale.

Chi contratta le compensazioni per queste categorie di cittadini? Un Parlamento degno di questo nome e un Governo degno di questo nome: sono loro che dovrebbero tutelare questi interessi generali e quindi soprattutto gli interessi indifesi di chi non ha potere contrattuale per far valere la propria penosa condizione sociale e umana.

Il criterio a cui ci siamo attenuti è un criterio rigoroso: per la prima volta introduciamo il principio dell'adeguamento delle pensioni minime solo per chi non abbia altri redditi; per la prima volta qualifichiamo come necessariamente assistenziale, e quindi non poniamo a carico della previdenza sociale, questo doveroso intervento dello Stato e della collettività, ma ne prevediamo una copertura specifica prelevata da altri fondi.

Presentammo questo progetto di legge all'indomani dell'accordo sul costo del lavoro chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno e chiedendo che, contemporaneamente, fosse ripreso il dibattito sulla riforma pensionistica, sul riordinamento del sistema previdenziale, dibattito che dura da otto anni, con disegni di legge presentati dal Governo il cui esame è stato concluso da un anno presso la Commissione competente e che sono stati bloccati nel momento in cui sono arrivati all'Assemblea, cioè nel momento del voto conclusivo da parte dell'Assemblea di Montecitorio. Una tacita intesa ha impedito la discussione quest'anno e quindi la scelta sul riordinamento del sistema pensionistico: credo che questa sia una grave responsabilità.

Da parte di ogni settore dello schieramento politico, ma soprattutto da parte dei dirigenti sindacali dell'INPS, si avverte ogni giorno che il sistema previdenziale è diventato ingovernabile. Sappiamo i motivi per i quali ciò è accaluto: è diventato ingovernabile certamente per problemi che riguardano il diverso rapporto tra la base produttiva e la base non produttiva della nostra popolazione, rapporto destinato ad aggravarsi. Tuttavia si governano le situazioni se si ha la capacità di controllare queste tendenze. Certamente non sono stati fattori di governabilità di questo mutamento del rapporto tra base produttiva, e quindi base contributiva del sistema previdenziale, e beneficiari di questa base produttiva, cioè i pensionati, una serie continua di provvedimenti approvati da questo Parlamento che hanno gravato la previdenza sociale di compiti che con la previdenza sociale non avevano nulla a che vedere. O noi con coraggio, con tempestività, con capacità di decisione politica arriviamo rapidamente a sceverare ciò che è assistenza da ciò che è previdenza, e in questo caso possiamo pensare di riportare alla governabilità questo settore fondamentale della spesa pubblica, o altrimenti non possiamo farci illusioni: la spesa pubblica diventerà ingovernabile.

Come provederete a governare questa situazione? La governerete sempre in ritardo, quando i fatti vi imporranno di provvedere, creando di volta in volta, al di fuori di ogni criterio generale, nuove ingiustizie, feroci stangate a questo o a quel settore, di volta in volta scelto con il criterio della minore preoccupazione per i vostri consensi elettorali, in una situazione che sarà sempre più destinata ad aggravarsi.

Siamo partiti da un problema molto semplice: esistono probabilmente non più di 600.000 o 700.000 persone in questo paese che dovrebbero vivere con 150.000 o 220.000 lire al mese. Sappiamo che la grande maggioranza dei pensionati che hanno queste pensioni o hanno altri redditi in proprio o svolgono attività commerciali o di altro tipo. Sappiamo però che tra i milioni che rientra-

no in queste categorie ce ne sono non più di 600.000 o 700.000 che vivono al di sotto del minimo vitale, quindi a livelli di qualità di vita indegni di un paese civile, costretti, di fatto, alla mendicità. È infatti certamente mendicità quella di chi è costretto, senza poter provvedere in proprio, a ricorrere all'aiuto della propria famiglia, avendo la fortuna di avere familiari sensibili e vicini: è una mendicità uguale a quella di chi per strada è costretto a ricorrere all'aiuto altrui.

Siamo partiti da questo problema, da queste persone che sono senz'altro i dimenticati di tutti gli accordi salariali, di tutti gli accordi interconfederali, di ogni provvedimento di politica economica generale.

Non abbiamo certo avuto la pretesa di presentare una riforma generale del sistema pensionistico. Vi abbiamo richiamati, onorevoli colleghi, ai vostri impegni, a quegli impegni che tutti i Governi, dall'unità nazionale ai periodi successivi, hanno sempre ribadito, quegli impegni che ci vengono ricordati da Spadolini non meno che da Craxi, da Berlinguer non meno che da De Mita quando si parla — ma se ne parla senza chiarire in che termini le scelte debbano avvenire — di riordinamento della previdenza sociale.

Sappiamo che se non si arriverà al riordinamento attraverso la riforma, ci si arriverà attraverso il taglio feroce, indiscriminato, che colpirà ancora una volta i più deboli e i più indifesi, magari proprio quei lavoratori del settore statale o di quello privato che hanno per 40 anni pagato le loro contribuzioni e che si sono visti falcidiare le pensioni. Tutto ciò avverrà nella maniera più feroce, sotto lo stimolo della gravità degli avvenimenti economici che queste leggi finanziarie hanno preparato.

Signor Presidente, ieri il segretario del mio partito e alcuni membri della giunta esecutiva del Partito radicale hanno consegnato le prime 100.000 firme di una petizione popolare — che ne ha già raccolte 270.000 e che continuerà nei prossimi giorni, spero con una mobilitazione crescente — che chiede a questo Parlamento, a tutte le forze politiche, ai vari Governi di prendere in considerazione, non come ipotesi di un lontano futuro, ma come dovere, come necessità dell'oggi, la conversione delle spese militari in spese civili, la conversione delle spese per l'immenso complesso militare e industriale — che anche in questo paese con le decisioni di bilancio degli ultimi due o tre anni abbiamo cominciato a creare e che diventa sempre più vincolante per la nostra spesa pubblica, insopportabile per le condizioni della nostra economia — in spese per la difesa e per l'affermazione di una migliore qualità della vita degli italiani.

Questo è il motivo per cui, nel proporre il progetto di legge alla Camera dei deputati e nel proporre questo emendamento qui al Senato per l'adeguamento a 350.000 lire dei minimi di pensione, io chiedo che il finanziamento di questo necessario adeguamento pensionistico sia trovato nei capitoli del bilancio della Difesa. Questo, è ormai, un problema di bilancio e io do atto alla Presidenza del Senato che, ricevuta quella petizione, per la prima volta ha sentito il bisogno di assegnarla non alla Commissione difesa o a qualche altra Commissione, ma alla 5ª Commissione, cioè alla Commissione bilancio del Senato della Repubblica. Fino a quando i bilanci della Difesa erano di 5.000 o 6.000 miliardi, la percentuale di incidenza degli stessi sul bilancio complessivo dello Stato, sul prodotto nazionale lordo, era ancora tollerabile, ma oggi non soltanto il livello raggiunto è raddoppiato in tre anni in termini monetari, ma è aumentato molto al di là degli impegni che ci venivano richiesti dalla NATO. Quindi non soltanto già oggi in termini percentuali di incidenza sul bilancio dello Stato e sul prodotto nazionale, ma soprattutto per le ipoteche che esso riversa sul futuro — fornirò le cifre quando affronteremo la seconda fase della nostra discussione, cioè quando parleremo della legge di bilancio — questo è diventato un fattore di rigidità della spesa pubblica che il paese non può tollerare. E allora, spese militari contro l'impegno internazionale per la vita, contro l'impegno per la qualità della vita degli italiani e dei più deboli e indifesi tra loro, cioè i pensionati a minimi di pensione: questa è la scelta. E io so che avete già scelto, so che ci proponete di scegliere con questa legge finanziaria e con questo bilancio

dello Stato esattamente il contrario degli impegni assunti, cioè le spese per l'aumento del complesso militare-industriale, per l'aumento della morte, per l'abbassamento del livello di vita e della qualità della vita di interi ceti della nostra popolazione, a favore di scelte di riarmo sempre più forti e intollerabili per la nostra economia.

Mi resta da illustrare l'emendamento 6.3 che così recita: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge che prevedano, per il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria, che ogni ritardo nella riassunzione rispetto ai piani di ristrutturazione viene contabilizzato come un mutuo concesso dall'INPS all'impresa da restituire entro due anni aumentato di un saggio di interesse uguale al tasso ufficiale di sconto ».

Sono contrario alle deleghe nella legge finanziaria, e soprattutto ero contrario alla delega in bianco che ci aveva proposto Spadolini. Non si può chiedere che il Parlamento deleghi il Governo a provvedere per il sistema previdenziale senza che siano stabiliti, come previsto dalla Costituzione, i termini ed i contenuti di questa delega.

Qui ci troviamo di fronte ad un problema grave: la cassa integrazione straordinaria, che avevamo previsto appunto come una misura straordinaria per favorire le ristrutturazioni aziendali, è diventata un'altra cosa (lo sappiamo tutti benissimo e lo sanno in primo luogo i sindacati): è diventata un modo per socializzare le perdite quando queste si verificano. Molto spesso, infatti, l'imprenditore si mette d'accordo con il sindacato, annuncia ristrutturazioni che non hanno alcuna base e che comunque non subiscono alcun controllo e prevede un periodo di cassa integrazione per una parte dei suoi operai o impiegati, scaricando in tal modo le perdite sullo Stato. Poi la ristrutturazione non si verifica e si attende il momento più favorevole del mercato per riassumere, a spese dell'azienda, quei lavoratori che intanto sono stati mantenuti a carico dello Stato.

Si parla tanto di assistenzialismo; parlate di rigore della spesa pubblica, dei disoccupati, dei giovani che non trovano lavoro, del sistema produttivo nel suo complesso. Io parlerei di un fisiologico mercato del lavoro che non esiste più, in quanto è profondamente alterato da meccanismi perversi. Voi che parlate di queste cose in ogni discorso, badate che la norma da noi proposta tende a prendere sul serio i piani di ristrutturazione ed a riportare la concessione della cassa straordinaria nei limiti della norma istitutiva. Data la drammaticità della situazione, questo è il motivo della nostra proposta. Qual è l'incidenza della cassa integrazione straordinaria? Qui parliamo di decine e decine di migliaia di miliardi. Ma se dobbiamo ricondurre a rigore la spesa pubblica, dobbiamo cominciare da tutte quelle componenti che la rendono ingovernabile.

La norma da noi proposta pone innanzitutto dei limiti e poi richiama l'amministrazione pubblica alla necessità del controllo sulla concessione della cassa integrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 6 fissa il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto della previdenza sociale in 20.700 miliardi. Nel testo originario tale cifra era di 16.500 miliardi (cioè 4.200 miliardi in meno). Questa cifra era del tutto inadeguata e notoriamente inferiore alle esigenze già in atto. Nel testo originario si prevedeva allora un adeguamento delle contribuzioni assolutamente eccessivo ed insopportabile da parte delle industrie.

Il Governo, con un'iniziativa che ritengo avveduta e rispondente, fra l'altro, al criterio del rispetto pieno della verità, ha voluto indagare sull'effettivo disavanzo in questo momento e ha inserito nella legge finanziaria l'aumento della cifra originaria da 16.500 miliardi a 20.700. Credo che noi dobbiamo dare atto al Governo di aver fatto un gesto veramente encomiabile. Però il Governo ha ritenuto di non eliminare il comma che qui si chiede di abolire, bensì di modificarlo nel

senso di non rendere automatico l'aumento dei contributi, riservandosi poi di prevedere una soluzione atta ad evitare debiti sommersi. Ritengo che ciò sia non soltanto giusto ma anche encomiabile ed è per questo che sono contrario alla proposta volta alla soppressione del quarto comma.

Vi sono poi gli emendamenti 6. 2 e 6. 3 del senatore Spadaccia, che solleva problemi di previdenza importanti e complessi, ma che non possono trovare sede nella legge finanziaria, dato che essa deve rispondere solo alle esigenze del momento senza proporre riforme. Non possiamo accettare neppure la norma di delega contenuta nell'emendamento 6. 3, perchè siamo stati unanimemente concordi in Commissione che la natura e lo spirito della legge finanziaria escludono l'inserimento di norme di delega, al punto che le stesse norme introdotte dal Governo sono state giustamente ritirate.

Sono, in conclusione, contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti 6. 5 e 6. 4 perchè non li ritiene opportuni. È contrario al 6. 1 e al 6. 6 perchè possono tradursi in una difficoltà insuperabile per l'Istituto; contrario, per le motivazioni espresse dal relatore, al 6. 2 e al 6. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 4, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, identico all'emendamento 6. 6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 2.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, voto a favore dell'emendamento 6. 2, per una ragione molto semplice. Il suo appello, onorevole relatore, a tener conto dei limiti delle funzioni della legge finanziaria sarebbe accoglibile se il provvedimento in esame non avesse travalicato i limiti della propria funzione, fissati dalla legge n. 468.

Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui una categoria di persone a reddito fisso, le più deboli e indifese, subisce i contraccolpi di un accordo interconfederale, al cui tavolo non si è potuta sedere, e che nessuno ha rappresentato. Non è il momento della legge finanziaria quello in cui gli interessi generali devono farsi valere sulle contrattazioni, anche importanti e fisiologiche, dei grandi interessi rappresentati sindacalmente? Non è in questa sede che tali interessi indifesi e fortemente toccati devono essere corretti? Questo dovrebbe essere lo scopo della legge finanziaria e proprio questo dovrebbe essere il momento giusto per affrontare problemi del genere. Se non li esaminiamo ora, quando lo faremo? Se non li affrontiamo in questo momento o con una legge portata avanti con la volontà politica di farla giungere a compimento, quando ce ne faremo carico? Al momento di una riforma pensionistica che da otto anni rimandate? Se invece li affronteremo in questa sede saremo tutti costretti anche a porre mano al problema della riforma previdenziale cui tutti siamo impegnati, Governo e forze politiche, da un numero ormai eccessivo di anni e nei confronti del quale siamo tutti — da un anno e mezzo a questa parte — devo dire « siete » tutti inadempienti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI

ART. 7.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire.

Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile.

Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire.

I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

3.500 miliardi di lire per l'anno 1984;

3.700 miliardi di lire per l'anno 1985;

4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi.

È autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella Società italiana per il traforo autostradale del Frejus.

Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531.

Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000.

Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle po-

ste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377.

Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento.

Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonché le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione.

In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente.

Con la legge di bilancio è annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168.

I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle società concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.

Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, è previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.

Al terzo comma, sostituire le parole: « con operazioni di credito » *con le altre*: « mediante operazioni di indebitamento straordinario ».

7.2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il sesto comma.

7.3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al sesto comma, sostituire le parole: « la spesa di lire 10 miliardi » *con le altre*: « la spesa di lire 5 miliardi ».

7.4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il settimo comma.

7.5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

All'ottavo comma, sostituire le parole: « dell'importo di lire 10 miliardi » *con le altre*: « dell'importo di lire 5 miliardi ».

7.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al nono comma, sostituire le parole: « le anticipazioni » *con le altre*: « le erogazioni a carico del bilancio ».

7.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al nono comma, sostituire le parole: « dei relativi bilanci » *con le altre*: « dei rispettivi bilanci ».

7.8 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al decimo comma, primo periodo, inserire le parole: « previa autorizzazione del Ministero del tesoro ».

7.9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

All'undicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « Gli incrementi tariffari complessivi del 1983 non potranno eccedere la misura del 13 per cento rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1982 ».

7.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al dodicesimo comma, sopprimere le parole: « fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni ».

7.10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al tredicesimo comma, sopprimere le parole: « tenendo anche conto delle normative comunitarie in materia ».

7.11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

« A far tempo del 1° luglio 1983 si intende sospeso a tutti gli effetti e fino a nuove disposizioni il regime delle concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in vigore ».

7.12 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il sedicesimo comma.

7.13 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il diciassettesimo comma.

7.14 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti dal 7.2 al 7.9, relativi alle disposizioni normative in materia di aziende autonome dello Stato, mentre i restanti emendamenti, relativi alla politica delle tariffe verranno illustrati dal senatore Pistolese.

Ci troviamo di fronte a un articolo che reca disposizioni in materia di aziende autonome dello Stato e di tariffe sui trasporti.

La prima proposta di emendamento si riferisce al terzo comma, laddove la solita inesatta terminologia che viene usata in certi casi (direi in tutti i casi nei quali si cerca di mascherare l'effettivo tipo di operazione con altro concetto e altra ipotesi) recita: « Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano le disposizioni ... » eccetera. Nella definizione concreta non appare chiaro cosa significhi « operazioni di credito », quando invece in realtà è una semplice e pretta operazione di indebitamento straordinario.

Vorremmo che questa formula fosse usata tassativamente; le nostre non sono eccezioni di natura formale, non sono soltanto questioni nominalistiche e terminologiche, ma sono anche questioni sostanziali. Bisogna avere il coraggio di dire che il ripiano dei bilanci delle aziende autonome dello Stato comporta un'operazione di indebitamento straordinario. In questo senso non gradiamo l'attuale formulazione e ne proponiamo pertanto la modifica. Altro che operazione di credito! Si tratta di un'operazione

di credito da farsi presso terzi, con la conseguenza di una totale passività da parte delle aziende autonome dello Stato.

Preferiamo pertanto che si corregga il testo proposto con una terminologia e con una dizione più pertinente al caso in specie.

Con l'emendamento 7. 3 si intende sopprimere il sesto comma, nel quale si parla dell'autorizzazione di una spesa di 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella società per il traforo autostradale del Frejus. Le indagini che sono in corso e le esplosive determinazioni che il magistrato penale ha assunto suggeriscono l'opportunità, a nostro avviso, di sospendere immediatamente questa partecipazione, perchè l'ente di Stato non sia coinvolto in operazioni non chiare, almeno fino a quando non si determini una certezza di immunità da parte degli organismi di controllo dell'ANAS.

In questo senso si propone di sopprimere tale autorizzazione alla partecipazione e in via subordinata di ridurre la partecipazione dell'ANAS da 10 a 5 miliardi. Quindi, onorevole relatore, siamo in fase di contrazione di spesa: non c'è un nostro emendamento nel quale si sia previsto un aumento di spesa. Tutti gli emendamenti sono di precisazione normativa o di contrazione della spesa per arrivare a più chiare impostazioni di rapporti che intercorrono soprattutto con questi enti decentrati di spesa. In via subordinata alla soppressione del sesto comma c'è l'emendamento 7. 4, nel quale abbiamo previsto la riduzione da 10 a 5 miliardi. La soppressione del settimo comma è conseguente perchè non determina altro che le modalità di attuazione per realizzare l'intervento dell'ANAS nell'ambito del consiglio di amministrazione della società italiana per il traforo del Frejus.

Con l'emendamento 7. 9 proponiamo che l'operazione prevista nel decimo comma sia soggetta alla previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Ci sembra infatti strano che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda delle ferrovie dello Stato possano stabilire operazioni di tale importanza e valore anche macroeconomico senza la previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Sono questi i motivi per cui sollecitiamo all'Assemblea l'accoglimento degli emendamenti da noi presentati.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, illustrerò in particolare gli emendamenti 7. 10, 7. 11 e 7. 12. Questi emendamenti riguardano l'esatta formulazione in lingua italiana di talune norme. A volte, per la fretta di approvare alcuni provvedimenti, dimentichiamo il rispetto lessicale della nostra lingua. Quando nel dodicesimo comma si dice: « Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni », affermiamo che il Ministro deve fare alcune cose, fatte salve le cose che può fare. Variamo delle norme che faranno sorridere al momento della loro attuazione. Infatti tra le cose che il Ministro delle poste può fare ci sono anche quelle previste dal codice postale e non era necessario ripeterlo.

L'emendamento 7. 11 riguarda il tredicesimo comma in cui si stabilisce: « Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia . . . ». È chiaro che facendo parte della Comunità europea dobbiamo rispettarne i princìpi generali; ciò che però è fondamentale nello spirito dell'attuale disegno di legge è l'economicità delle imprese di trasporto. Vi è quindi l'interesse fondamentale più che di attenersi all'impostazione comunitaria, di stabilire tariffe valide ai fini dell'economicità del bilancio.

L'emendamento 7. 12 riguarda il quattordicesimo comma dell'articolo 7. Tale comma stabilisce: « Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento ». Questo è un fatto puramente demagogico. Dire che le agevolazioni e i biglietti ferroviari che vengono concessi a determinate categorie sono ridotti del 10 per cento è un modo veramente ridicolo di fare delle economie. Sopprimiamo allora queste concessioni, compresi i nostri biglietti fer-

roviari: abbiate il coraggio di farle determinate cose! Queste concessioni sono state allargate: possiamo lasciarle come sono, senza dire che le riduciamo del 10 per cento.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. I nostri biglietti sono pagati regolarmente dal Senato.

P I S T O L E S E . È chiaro che i nostri abbonamenti sono pagati dal Senato. Ridurre del 10 per cento le agevolazioni tariffarie concesse a diverse categorie è ridicolo: è demagogia, che noi del Movimento sociale non intendiamo fare. Vogliamo misure serie; ci permettiamo di presentare emendamenti che riguardano semplicemente la esposizione letterale delle norme, al di là delle impostazioni ideologiche che ogni partito porta avanti in questo dibattito. Con il nostro emendamento abbiamo proposto di eliminare tutte le concessioni, perchè ridurle del 10 per cento — ripeto — è semplicemente ridicolo.

Presidenza del vice presidente COLOMBO

* S P A D A C C I A . Illustrerò gli emendamenti 7. 1 e 7. 14.

L'emendamento 7. 1 fissa un limite agli aumenti degli incrementi tariffari. Avrei dovuto presentare emendamenti anche ai commi successivi per le tariffe relative ad altri settori. Non l'ho fatto per non incrementare il numero degli emendamenti, ma ho voluto inserire questo emendamento per richiamare una questione che a me sembra importante. Nell'accordo interconfederale sul costo del lavoro si è convenuto sul fatto che sia gli aumenti del costo del lavoro che gli aumenti delle tariffe dovevano essere contenuti nel 1983 nel limite della previsione dell'aumento dell'inflazione del 13 per cento. Ora sappiamo tutti benissimo che non solo questa parte dell'accordo non ha avuto alcuna traduzione normativa, ma sul piano amministrativo e politico la scelta va in direzione contraria. Ci stiamo dirigendo verso aumenti che superano certamente il limite del 13 per cento delle previsioni di inflazione e che superandolo alcune volte di parecchio — credo che per l'elettricità andremo al 25 per cento — diventano essi stessi fattori di inflazione; quindi, essendo il costo del lavoro commisurato sul parametro del 13 per cento, tali aumenti diventano un fattore di riduzione del livello degli stipendi e dei salari e del loro potere di acquisto.

Allora, se gli accordi sono una cosa seria, come tutti voi che li avete enfatizzati avete sostenuto, anche questo limite dovrebbe essere previsto nella legge tariffaria, anche questa parte dell'accordo interconfederale sul contenimento del costo del lavoro dovrebbe avere la stessa traduzione normativa delle altre parti: dovrebbe trovarla qui, come l'ha trovata con il *fiscal drag* nel decreto tributario e come l'ha trovata per gli assegni familiari nel decreto sul contenimento del costo del lavoro.

Con l'emendamento 7. 14, senatore Ferrari-Aggradi, ci troviamo in uno dei quei campi nei quali la finanziaria entra poco (vede come non sono solo i radicali a comportarsi in un certo modo, ma sono anche i Governi?). Apparentemente la norma è difficilmente comprensibile: quanti sono i deputati o i senatori che sanno a cosa si riferisce la legge citata? Si riferisce alla costruzione delle chiese. Certo è una legge dello Stato, ma ammetterà che, se i minimi di pensione previdenziale e sociale hanno poco a che fare con la legge finanziaria, anche la costruzione delle chiese con la legge finanziaria, senatore Ferrari-Aggradi, dovrebbe avere poco a che fare. Ma vorrei togliere dalla vostra testa il sospetto anche lontano che questo sia solo l'emendamento di un anticlericale incallito. Ho molto rispetto per le chiese e per chi le frequenta; ho poco rispetto quando, per ragioni che hanno poco a che fare con la religione, le chiese diventano motivo di politica dei due pesi e delle due misure. Qui praticamente si dice che la legge di bilancio annualmente deter-

mina il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168. Se la legge finanziaria interviene, è perchè la legge finanziaria dovrebbe essa stessa fissare il limite di bilancio. Dire che è la legge di bilancio che deve fissare il limite significa in realtà non porre al Governo un limite; ma la cosa è tanto più delicata perchè nella finanziaria-*bis* dello scorso anno già ci siamo occupati di costruzione di chiese: quindi sentiamo il bisogno di intervenire di nuovo a poco più di cinque o sei mesi di distanza.

Per questo consiglio l'approvazione dell'emendamento 7. 14 soppressivo del diciassettesimo comma.

Presidenza del vice presidente VALORI

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Signor Presidente, a parte le questioni di forma sollevate dal senatore Rastrelli, mi sembra molto importante l'emendamento che riguarda la partecipazione dell'ANAS alla società per il traforo del Frejus. Noi riteniamo tale partecipazione opportuna, nonostante le considerazioni particolari che si possono fare, e insistiamo perchè venga mantenuta la cifra di 10 miliardi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 1 del senatore Spadaccia sugli incrementi tariffari, non abbiamo accolto per caso il testo del Governo: l'abbiamo adottato perchè riteniamo che le tariffe siano eccessivamente basse e vadano adeguate; sono le più basse d'Europa e dobbiamo riequilibrare la situazione se non altro per mettere un minimo di ordine.

S P A D A C C I A . Allora dovete dire a Scotti di non contrattare, perchè il Governo non può agire in un modo e la maggioranza in un altro.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* No, quando diciamo 13 per cento ci riferiamo ad una cifra complessiva perchè, se applicassimo in modo rigido a tutti i settori particolari la normativa, andremmo a consolidare in modo permanente la situazione attuale. Siccome oggi — dobbiamo riconoscerlo — all'interno del sistema vi sono delle sperequazioni, dobbiamo correggerle e a questo serve il testo indicato dal Governo, pur apprezzando il suo richiamo che è giusto. In via generale dobbiamo mantenerci a quel punto di riferimento.

Apprezzo inoltre le riflessioni indicate dal senatore Rastrelli. Non ho altro da dire per quanto riguarda gli altri emendamenti; eventualmente mi rimetto al Governo.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo fa proprie le argomentazioni testè illustrate dal relatore, ritenendo non pertinenti, o comunque non necessari, le sostituzioni e gli inserimenti che sono previsti in tutti questi emendamenti. Pertanto esprime parere contrario.

Circa l'emendamento 7. 14, tendente a sopprimere il diciassettesimo comma dell'articolo 7, il Governo rileva come la legge n. 168 l'anno prossimo perderebbe efficacia di previsione e quindi è opportuno che sia la legge di bilancio a prevederne la graduazione degli impegni di spesa. Anche per questo emendamento il Governo esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 3, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 4, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 7, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 9, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 10, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 11, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 12, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 13, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 14, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. . . .

« Per l'avvio di un piano di emergenza rivolto a salvare dalla morte per fame e denutrizione almeno 3 milioni di persone nel 1983 è autorizzata la spesa di lire 4.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella I-A), rubrica n. 36 (Alto Commissariato per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), capitolo 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), di nuova istituzione.

All'onere di 4.000 miliardi si provvede:

quanto a lire 1.500 miliardi mediante corrispondente accensione di un prestito estero per il quale il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le opportune convenzioni. Per l'anno 1983 al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

quanto a lire 600 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata:

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è inferiore a lire 1.200, ad esclusione dei

tipi considerati per la determinazione del l'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi è tenuta ad assicurare disponibilità adeguate a soddisfare le richieste del consumo;

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è uguale o superiore a lire 1.200;

c) maggiorazione del 20 per cento, con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi;

quanto a lire 100 miliardi mediante aumento del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche;

quanto a lire 1.800 miliardi mediante riduzione dei capitoli nn. 1802, 1832, 1872, 4001, 4005, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente di lire 80 miliardi, di lire 80 miliardi, di lire 25 miliardi, di lire 50 miliardi, di lire 30 miliardi, di lire 385 miliardi, di lire 400 miliardi e di lire 750 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati ».

7.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« Per l'attuazione di un piano di emergenza rivolto a salvare dalla morte per fame e denutrizione almeno 3 milioni di persone nel 1983 è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tab. I-A), rubrica n. 36 (Alto Commissariato per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), capitolo 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), di nuova istituzione.

All'onere di 3.000 miliardi si provvede:

quanto a lire 1.200 miliardi mediante corrispondente accensione di un prestito estero per il quale il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le opportune convenzioni. Per l'anno 1983 al relativo onere, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

quanto a lire 600 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata:

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è inferiore a lire 1.200, ad esclusione dei tipi considerati per la determinazione dell'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi è tenuta ad assicurare disponibilità adeguate a soddisfare le richieste del consumo;

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è uguale o superiore a lire 1.200;

c) maggiorazione del 20 per cento, con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi;

quanto a lire 100 miliardi mediante aumento del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni;

quanto a lire 1.100 miliardi mediante riduzione dei capitoli nn. 1802, 1832, 1872, 4001, 4006, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente di lire 69 miliardi, di lire 50 miliardi, di lire 25 miliardi, di lire 40 miliardi, di lire 25 miliardi, di lire 250 miliardi, di lire 250 miliardi e di lire 400 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati ».

7.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Per l'avvio di un piano di emergenza rivolto a salvare dalla morte per fame e denutrizione almeno 3 milioni di persone nel 1983 è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella I-A), rubrica n. 36 (Alto Commissariato per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), capitolo 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), di nuova istituzione.

All'onere di 2.000 miliardi si provvede:

quanto a lire 800 miliardi mediante corrispondente accensione di un prestito estero per il quale il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le opportune convenzioni. Per l'anno 1983 al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

quanto a lire 600 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata;

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è inferiore a lire 1.200, ad esclusione dei tipi considerati per la determinazione dell'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi è tenuta ad assicurare disponibilità adeguate a soddisfare le richieste del consumo;

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è uguale o superiore a lire 1.200;

c) maggiorazione del 20 per cento, con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi;

quanto a lire 100 miliardi mediante aumento del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e a numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni;

quanto a lire 500 miliardi mediante riduzioni dei capitoli n. 4011, n. 4031, n. 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente di lire 120 miliardi, di lire 170 miliardi, di lire 210 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati ».

7.0.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Per l'avvio di un piano di emergenza rivolto a salvare dalla morte per fame e denutrizione almeno 3 milioni di persone nel 1983 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella I-A), rubrica n. 36 (Alto Commissariato per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), capitolo 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio per fame nel mondo), di nuova istituzione.

All'onere di 1.000 miliardi si provvede:

quanto a lire 300 miliardi mediante corrispondente accensione di un prestito estero per il quale il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le opportune convenzioni. Per l'anno 1983 al relativo onere, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

quanto a lire 600 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata;

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è inferiore a lire 1.200, ad esclusione dei tipi considerati per la determinazione dell'indi-

ce del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi è tenuta ad assicurare disponibilità adeguate a soddisfare le richieste del consumo;

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è uguale o superiore a lire 1.200;

c) maggiorazione del 20 per cento, con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi;

quanto a lire 100 miliardi mediante aumento del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati ».

7.0.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Al fine di portare nel 1983 gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo al livello dello 0,70 per cento del prodotto nazionale lordo e dare così attuazione alla risoluzione n. 2626 del 24 ottobre 1969 delle Nazioni Unite, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.400 miliardi da iscrivere nel capitolo 4574 (Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione dei capitoli nn. 1382, 1802, 1872, 2102, 4001, 4005, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa rispettivamente di lire 40 miliardi, 40 miliardi, 30 miliardi, 50 miliardi, 30 miliardi, 80 miliardi, 300 miliardi, 300 miliardi, 530 miliardi ».

7.0.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* SPADACCIA. Questi emendamenti sono praticamente gli stessi che proposi lo scorso anno, in occasione della legge finanziaria allora presentata dal ministro Andreatta. Essi tendono a tradurre in norma di legge finanziaria il contenuto che un progetto di legge di iniziativa popolare, promosso allora da 1.100 sindaci italiani di diversi settori politici, aveva posto all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.

Si trattava di una legge che — facendo riferimento all'appello dei premi Nobel e alla deliberazione dell'ottobre precedente del Parlamento europeo che aveva impegnato il Governo italiano, i Governi europei, i Governi della Comunità ad un piano straordinario per la salvezza di 5 milioni di vite in territori nei quali accanto a quella salvezza bisognava poi portare avanti una politica di sviluppo — proponeva al Governo italiano un obiettivo: la salvezza di 3 milioni di vite nel 1982, in aree geografiche che fossero politicamente alla portata del nostro intervento.

Tale progetto di legge chiedeva che per questo obiettivo fossero stanziati 3.000 miliardi di lire e che fossero previsti strumenti straordinari, politici ed amministrativi, per assicurare questo intervento.

Già lo scorso anno, traducendo in norma di legge finanziaria quella richiesta, presentammo diversi articoli a scalare. Partimmo allora da 3.000 miliardi di lire, scendemmo a 2.000 miliardi fino ad arrivare a 1.000 miliardi di lire, ogni volta ricercando la copertura anche secondo indicazioni e richieste che venivano da parte di altre forze politiche: assicurare cioè la copertura facendo appello alla solidarietà collettiva del paese, dei contribuenti e della popolazione. L'atteggiamento del Governo Spadolini-Andreatta, in sede di legge finanziaria, come voi ricorderete, fu negativo. Si giunse quindi ad una legge finanziaria che escludeva l'intervento straordinario e, nei mesi successivi, si affrontò invece in sede di Commissione esteri della Camera dei deputati l'esame e il dibattito della legge di iniziativa popolare che per consuetudine ormai si chiama

« legge dei sindaci ». Cosa è accaduto nei mesi di giugno e di luglio? Abbiamo avuto numerose prese di posizione, manifestazioni di attenzione nei confronti di quella legge, adesioni e impegni da parte di ministri — molti di essi ancora in carica — prese di posizione di partiti e di Gruppi politici, dal Partito comunista al Partito socialdemocratico, in diversa forma e sia pure con divisioni interne piuttosto accentuate, alla Democrazia cristiana: De Mita in un senso, come spesso capita in quel partito, Bianco in senso contrario, e il Ministro del tesoro di allora, Andreatta, notoriamente contrario a questa impostazione dell'intervento straordinario. Ci fu inoltre un interessamento che sembrava sincero da parte del Presidente del Consiglio di allora, onorevole Spadolini. Poi abbiamo avuto, nel giro di un mese di discussione in sede di Commissione alla Camera dei deputati, un completo stravolgimento della « legge dei sindaci ».

Quella legge è diventata altra cosa, l'intervento straordinario è stato buttato a mare, l'impostazione che prevedeva che la salvezza della vita fosse posta al primo punto è stata in pratica evocata formalmente ma elusa sostanzialmente, e la legge è diventata una delle solite leggi all'italiana, in cui non si parla di obiettivi, non si definiscono gli strumenti e lo scopo, in realtà, è diventato quello di modificare la legge n. 38 sulla cooperazione e lo sviluppo, senza neppure rendersi ben conto se quelle modificazioni sono davvero utili, cioè se possono davvero far sperare in una diversa impostazione della cooperazione e dello sviluppo.

Il colpo finale fu dato, in realtà, dal Governo — nonostante le assicurazioni che tutti i partiti della maggioranza avevano dato — il quale si presentò al momento in cui si trattava di stabilire quei finanziamenti senza una sua proposta al riguardo. La legge, quindi, era stravolta, cancellato l'obiettivo, cancellati i contenuti legislativi e strumentali: non vi era alcun finanziamento.

Nel corso del 1983 quella legge, che è sempre ferma alla Commissione esteri della Camera dei deputati — non la legge così come è stata trasformata dalla stessa Commissione esteri, ma nella sua formulazione originaria — ha avuto il sostegno e l'adesione di 3.150 sindaci italiani che rappresentano una popolazione di 30 milioni di persone e che quindi rappresentano quei comuni che coprono un territorio e una popolazione che costituisce oltre la maggioranza del paese. Sono sindaci radicali? No. Non abbiamo sindaci, non abbiamo neppure consiglieri comunali. Conoscete la nostra scelta di non entrare nelle amministrazioni comunali e non vi entreremo fino a quando non saremo riusciti ad eliminare da questo sistema partitocratico le lottizzazioni o fino a quando tale sistema non avrà eliminato noi, ma allora, a maggior ragione, non vi entreremo. Sono sindaci democristiani, comunisti in massima parte, socialisti, repubblicani, socialdemocratici, di ogni settore dello schieramento politico. E questi sindaci, come Cesaroni di Genzano, Susanna Agnelli, decine di altri sindaci — quasi 50 — anche questi nessuno radicale, stanno facendo scioperi della fame o digiuni simbolici? No. Ma di questi 250 sindaci, otto, nove, dieci sindaci al giorno, da venti giorni stanno digiunando per richiamare l'attenzione delle loro forze politiche — i democristiani della Democrazia cristiana, i comunisti del Partito comunista, i socialisti del Partito socialista, i repubblicani del Partito repubblicano, i socialdemocratici del Partito socialdemocratico e tutti l'attenzione del Governo e del Parlamento — su questa loro legge.

Sembra che si vada a nuove elezioni anticipate. Io credo che queste siano una fuga dalle scelte che avete compiuto e che nessuno di voi, al di là delle posizioni assunte in questo episodio, si sente di sostenere. E credo che, per il modo con cui le affrontate e siccome dalle fughe non viene fuori mai nulla di buono, esse finiranno per diventare una truffa nei confronti dell'elettorato. Ma questo problema rimane, elezioni anticipate o non elezioni anticipate. È una scelta che bisognerà compiere ed il nostro compito, con i Nobel e con i sindaci, fino all'ultimo momento, elezioni o meno,

ed anche dopo, sarà quello di richiamarvi al dovere di una scelta di vita e non di una scelta di morte.

Cosa avete fatto da quando nel settembre 1979 si sono solennemente riuniti Senato della Repubblica e Camera dei deputati a seguito di una convocazione straordinaria? Cosa si è fatto da parte di questo Parlamento che pure in quelle prime deliberazioni era stato chiaro? Andatevi a rileggere il piano di intervento straordinario « da presentare nelle prossime settimane » — eravamo nel settembre del 1979 — « per salvare le vite che altrimenti saranno sterminate dalla fame ». Si è risolto nella scelta peggiore che si potesse fare: quella di una tradizionale politica di sviluppo che, lungi dal risolvere i problemi dello sterminio, non può che determinare, per i ritmi assolutamente insufficienti e per l'entità dei finanziamenti mondiali, un aumento del massacro e dell'olocausto. Naturalmente, avendo scelto di accodarci per ultimi ad una politica dello sviluppo praticata dalle Nazioni Unite, dalla FAO, dagli organismi internazionali e che aveva fatto fallimento, non potevamo che arrivarci e gestirla nel peggiore dei modi rispetto agli altri paesi industrializzati. Quando arriveremo alle conclusioni dell'indagine conoscitiva del Senato, avremo il quadro completo di come questa politica di cooperazione e di sviluppo sia stata attuata in un modo tale da accrescere le nostre responsabilità nell'olocausto: politica rivolta più a coltivare affari che salvezza di vite. Questo era il motivo per il quale chiedevamo e chiediamo che si sostituisca all'obiettivo dello sviluppo quello della vita. Salvezza delle vite — ritengo sia offensivo il grado di disattenzione che abbiamo nei confronti di questo problema — significa sostituire ai ritmi ordinari e cinici di un intervento che non arriva mai una politica straordinaria di intervento. Voi, con gli avanzi dei vostri stanziamenti per la cooperazione e lo sviluppo, mandate aerei che riempiono poi il Ghana di aiuti alimentari che vengono consegnati non alle popolazioni ma al Governo e immessi sul mercato, in quel paese o in altri, a prezzi stracciati, con la conseguenza di distruggere ancora di più l'agricoltura di quelle zone e il grado minimo di risorse di autosufficienza alimentare che quelle popolazioni hanno. Non è questa la politica che vi chiediamo!

Nell'Ogaden, nei campi profughi, le persone muoiono come mosche non per fame, ma per sete: sarà alla portata di un intervento straordinario di un paese industrializzato o della CEE portare l'acquedotto, non con i tempi normali di costruzione (da 5 a 10 anni), ma con sistemi di emergenza (7-8 mesi), e nel frattempo impedire, mandando navi-botti, che la gente muoia per sete o per fango, cioè per malattia?

Potrei citare molti altri esempi, ma la sordità di fronte a questo problema è morale e politica, se si continua a ritenere che le nostre proposte di intervento straordinario — che significano muoversi con ritmi diversi da quelli imposti dall'economia e dall'amministrazione — non debbano essere esaminate ed accolte. Quando si arriva a questi livelli di sordità, si operano delle vere e proprie rimozioni. L'unico modo per risolvere e sanare la contraddizione tra le vostre e le nostre coscienze di credenti a qualsiasi titolo, in Dio o nell'uomo, e l'operare quotidiano — e le scelte di morte contraddicono le nostre convinzioni — è operare una rimozione.

Il senatore Ferrari-Aggradi dirà che non è questa la sede per trattare tali problemi, ma io ribadisco che è questa la sede adatta: lo è almeno allo stesso titolo per cui lo è per tutta un'altra serie di provvedimenti che il Governo ha ritenuto di inserirvi. Noi vi proponiamo gli stessi obiettivi sostenuti in questi giorni da 250 sindaci con digiuni; gli stessi obiettivi della legge presentata dai sindaci l'anno scorso, stravolta dalla Commissione esteri della Camera; gli stessi obiettivi che per tre anni, prendendo in giro voi stessi, avete solennemente inserito in deliberazioni ufficiali del Senato e della Camera dei deputati con votazioni unanimi; gli stessi obiettivi che vi ponevano i premi Nobel con il loro appello, che vi poneva il Parlamento europeo con una risoluzione nell'ottobre del 1981. Sono necessari degli stanziamenti per assicurare la esistenza di tre milioni di uomini e per assicurare quindi

l'intervento straordinario per l'autosufficienza alimentare o per le altre necessità dei territori e delle popolazioni nelle aree che si scelgono. Occorre dunque prevedere un alto commissario che sottragga questo intervento straordinario agli strumenti ordinari amministrativi — il dipartimento del Ministero degli esteri — che presiedono ai normali fondi della cooperazione e dello sviluppo, che, se non riescono ad amministrare o amministrano male i fondi della cooperazione e dello sviluppo, figuriamoci se potrebbero essere in grado di gestire un intervento straordinario.

Nel primo emendamento manca un numero a pagina 28, il numero 150, fatto che ho già segnalato agli uffici competenti e che segnalo adesso alla Presidenza. Gli emendamenti sono a scalare. Lo dissi già lo scorso anno: la Comunità europea, il Parlamento europeo hanno ritenuto che di fronte a 30 milioni di morti per fame — che significano poi 400 milioni che soffrono, come dice Ilich, la malnutrizione, che per noi significa sovranutrizione o cattiva alimentazione, ma per loro significa denutrizione, malattia, indigenza — potessero farsi carico di salvare le vite di almeno cinque milioni di persone che muoiono in diverse aree del mondo.

Noi proponiamo all'Italia la salvezza di tre milioni di persone; il Governo potrebbe risponderci che i mezzi non ci sono, o non sono sufficienti, ma si potrebbero stornare dai normali fondi della cooperazione e dello sviluppo, in parte, e altri prenderli altrove per salvare un milione e mezzo-due milioni di persone: questa sarebbe un'altra risposta. Non la condivideremmo completamente, ma la accetteremmo e la sosterremmo. Ci si risponde no, e si sceglie nei fatti la politica che persino la Trilaterale è costretta a condannare: quella di accrescere ed aggravare la crisi dei paesi poveri, attenuandola, al massimo, con qualche affare fatto con i loro Governi o con le loro classi dominanti, sperando che su questa scelta folle, ossia quella della distruzione delle ragioni di sopravvivenza e di sviluppo dei paesi poveri, possa alimentarsi e sorgere la speranza e la possibilità di una nostra ripresa di paesi ricchi e industrializzati. Persino la Trilaterale vi dice che questa è una follia, che solo aiutando i paesi poveri possiamo pensare e sperare di uscire da questa fase della nostra crisi che è una fase di crisi del capitalismo.

Avevamo proposto e proponiamo al nostro paese, e quindi al Parlamento, di assumere una posizione di *leadership* in questa iniziativa, nella convinzione che abituare il mondo, e soprattutto il mondo sviluppato, industrializzato, ricco, ad affidare il proprio benessere alla necessità obbligata della morte di decine di milioni di persone ogni anno significa distruggere le basi morali della propria sopravvivenza. Un mondo che si abitua a questa necessità obbligata è un mondo che ha fatto proprie, senza rendersene conto, le ideologie naziste.

Il dramma che viviamo in questi nostri giorni è che i vincitori del nazismo e del fascismo rischiano di assumerne, oggi, ideologie e valori, con il più abietto del razzismo, quello che viene addirittura rimosso perchè riguarda persone lontane. Badate: c'è una stringente coerenza fra l'insensibilità per la morte di lontani e la distruzione della qualità della vita di vicini, fra la vostra risposta negativa di poco fa all'aumento delle pensioni minime a 350.000 lire e quella data alla richiesta di fondi necessari per un piano di intervento straordinario per la salvezza della vita.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, il senatore Spadaccia ha già anticipato la risposta che sono obbligato a dare, del resto già espressa nella mia relazione scritta con argomentazioni molto ampie: « L'unica manovra possibile, attraverso la legge finanziaria, è quella di carattere finanziario che può incidere su norme di leggi già esistenti, senza quindi disciplinare legislativamente *ex novo* settori di intervento statale ». Anche volendo, quindi, non possiamo inserire queste norme nella legge finanziaria. C'è stata in passato la tentazione di farlo: la legge finanziaria è come un tre-

no che corre veloce e che vorremmo caricare di cose da noi ritenute importanti. Ciò è stato peraltro la causa di molti ritardi ed inconvenienti che ci siamo proposti, a cominciare da quest'anno, di eliminare.

Senatore Spadaccia, desidero comunque dirle nel frattempo che riconosco l'importanza del problema da lei sollevato e la necessità di un impegno adeguato, come riconosco altresì la validità delle sue argomentazioni cui sono sensibile. Lei ha affermato di aver apprezzato l'iniziativa della Presidenza di inviare la petizione alla 5ª Commissione. Se vogliamo risolvere questi problemi, dobbiamo far ricorso ad un provvedimento *ad hoc*. Presenti questa nuova iniziativa di legge che io confido possa essere esaminata nel modo migliore.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, pur valutando con senso di responsabilità il tema della fame nel mondo nella sua drammatica dimensione, non può che concordare con quanto affermato testè dal relatore circa la necessità di affrontare tale problema con provvedimenti *ad hoc*, non ritenendo possibile, nell'ambito della legge finanziaria, dare una soluzione soddisfacente per tutti. Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti del senatore Spadaccia.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Intervengo brevemente per esprimere i motivi per i quali ritiro i miei emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7. Credo che le risposte date dal senatore Ferrari-Aggradi e dal Sottosegretario, a differenza di quelle da me ricevute lo scorso anno in sede di legge finanziaria, mi obblighino a ritirare gli emendamenti. Non siamo infatti i depositari del progetto di questo provvedimento. Avevamo ritenuto, poichè ne siamo i destinatari a pari titolo degli altri, di doverlo tradurre in una norma della legge finanziaria. Non ho ricevuto una risposta assolutamente negativa, ma attestazioni di sensibilità che certo devono tradursi in scelta e manifestazioni di volontà politica. Poichè si tratta di una proposta sostenuta oggi da 3.150 sindaci, non posso che ritirare i miei emendamenti perchè sottoporli ad un voto negativo potrebbe pregiudicare le manifestazioni di volontà espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

ART. 8.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, numero 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1989. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente in lire 115 miliardi ed in lire 322 miliardi.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a fa-

vore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'articolo 16 della medesima legge, è elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari. Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, numero 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma del predetto articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, l'importo di lire 200 miliardi è completamente utilizzabile per il pagamento di indennizzi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « le quote relative agli anni dal 1984 al 1989 restano determinate in ragione di un sesto dell'importo complessivo di cui al comma precedente ».

8. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il sesto comma.

8. 7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« I benefici di cui ai precedenti commi sono esclusi per l'esportazione di sistemi d'arma e comunque di componenti di sistemi d'arma ».

8. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il settimo comma.

8. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiale bellico, che superino il 5 per cento del valore dei beni esportati.

Il Ministro delle finanze è tenuto a comunicare trimestralmente alle Commissioni competenti della Camera e del Senato il volume dei trasferimenti di cui al comma precedente, il nome delle aziende che li hanno effettuati, il paese destinatario del materiale bellico, il valore dei singoli contratti di esportazione e i nominativi dei beneficiari dei compensi di mediazione ».

8. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiali bellici, che superino il 3 per cento del valore dei beni esportati ».

8. 4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè. Un solo chiarimento vorrei dare sull'emendamento 8. 7, che riguarda la SACE, per manifestare le nostre perplessità su questo grosso carrozzone assicurativo che serve solo a coprire i grossi speculatori, i quali non vogliono rischiare perchè effettuano opere in paesi di cui si conosce la situazione politica e poi vogliono essere coperti dallo Stato al cento per cento. Questa è la critica che abbiamo sempre fatto alla SACE; a maggior ragione la facciamo in questa sede perchè il sesto comma, di cui chiediamo la soppressione, propone addirittura che queste somme vengano utilizzate per il pagamento di indennizzi. Quindi, questa non è una forma assicurativa preventiva che riguardi le nuove iniziative, ma serve solo a pagare errori già commessi da speculatori che vanno, ad esempio, nel Biafra, lasciano il lavoro a metà e poi lo Stato interviene e paga. Per questo chiediamo la soppressione del sesto comma. Gli altri emendamenti si illustrano da sè.

* S P A D A C C I A . L'emendamento 8. 2, signor Presidente, esclude i benefici previsti nei primi cinque commi dell'articolo 8 per l'esportazione di sistemi di arma o comunque di componenti dei sistemi di arma. L'emendamento 8. 1, relativo alla stessa materia, propone di sopprimere il settimo comma.

Inoltre proponiamo l'aggiunta di alcuni commi: « Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiale bellico, che superino il 5 per cento del valore dei beni esportati.

Il Ministro delle finanze è tenuto a comunicare trimestralmente alle Commissioni competenti della Camera e del Senato il volume dei trasferimenti di cui al comma precedente, il nome delle aziende che li hanno effettuati, il paese destinatario del materiale bellico, il valore dei singoli contratti di esportazione e i nominativi dei beneficiari dei compensi di mediazione ».

Infine, proponiamo, con l'emendamento 8. 4, di aggiungere il seguente comma: « Non sono autorizzati trasferimenti di valuta all'estero, per compensi di mediazione relativi all'esportazione di materiali bellici, che superino il 3 per cento del valore dei beni esportati ».

Esiste un'altra petizione. Sono state raccolte 270.000 firme, tra le quali figurano anche quelle dei segretari delle tre confederazioni sindacali e di moltissimi intellettuali e uomini di cultura. Con questa petizione si chiede la rapida approvazione da parte del Parlamento di una misteriosa legge: la legge proposta già due legislature fa per il controllo del commercio delle armi. Questa legge ha subìto una strana sorte: non ha mai varcato la soglia della sede referente in Commissione alla Camera dei deputati, anzi in una delle passate legislature si inventò addirittura l'esame congiunto non da parte di due, ma di ben tre Commissioni.

Sembrava che questa volta esistessero le condizioni e la volontà politica di portare a compimento finalmente questa legge necessaria. Abbiamo avuto invece la richiesta di quattro mesi di proroga, richiesta sostenuta da tutto il Parlamento, con la sola eccezione della mia parte politica, e presentata da un compagno comunista: la cosa mi ha meravigliato e anche addolorato. I limiti che poniamo — questo 5 per cento — derivano dal fatto che documenti contabili inoppugnabili dimostrano che ormai siamo sulla media per la cosiddetta mediazione del 15 per cento sulle commesse d'armi. Ora, mediazioni commerciali del 15 per cento non esistono: in nessun paese al mondo, neppure nel campo delle commesse d'armi, le mediazioni commerciali superano la media del 5-6 per cento. Perciò una mediazione commerciale del 15 per cento, cari signori, chiamatela come volete, ha un solo nome: tangente. Dai documenti ufficiali della contabilità del nostro Stato — l'abbiamo rilevato in interpellanze e interrogazioni; siamo stati costretti persino a ricorrere al magistrato dicendo quali sono i beneficiari presunti, nominali di queste tangenti — abbiamo individuato una serie

di società di intermediazione, alcune delle quali non a caso individuabili in nomi stranieri, qualche volta di Vaduz o di qualche altro paese specializzato in occultamento degli azionisti delle società anonime.

Credo che questa sia una situazione nella quale siamo costretti a intervenire. Leggiamo sulle pagine dei giornali ciò che sta accadendo all'indagine condotta dal giudice Palermo. Non possiamo continuare ad andare avanti perchè poi le vostre scelte, che portano all'incremento del complesso militare industriale, portano anche all'aumento del commercio delle armi italiane, all'aumento dei profitti occulti e spesse volte vergognosi che si realizzano intorno al commercio delle armi e portano alla creazione dei fenomeni che sono oggetto di quelle indagini giudiziarie.

Infatti sappiamo — anche il giudice Palermo lo sa, ma nessuno di noi può ignorarlo — che è impensabile che il commercio delle armi avvenga al di fuori del controllo dei nostri servizi segreti e, se in questo campo c'è illegalità, essa è voluta dalle forze politiche, dal Parlamento e dal Governo che non pretendono di governarla e di controllarla.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Signor Presidente, sono nettamente contrario alla soppressione del comma sesto e del comma settimo, quello che prevede le provvidenze a favore della SACE e rende possibile anche il pagamento degli indennizzi.

Per quanto riguarda in modo particolare l'emendamento 8. 2 — e altri collegati con esso — vorrei chiedere, se fosse possibile, in base al Regolamento, trasformarlo in ordine del giorno. Preciso che sono in certo qual modo stupito di questo emendamento perchè non credo che le provvidenze qui indicate servano per esportare armi o sistemi d'arma; la mia preoccupazione è che votando questo emendamento, che non possiamo accettare perchè se non altro dovremmo rinviare la legge alla Camera, involontariamente rendiamo possibile quello che vogliamo evitare. Quindi o lo trasformiamo in un ordine del giorno o lo ritiriamo, prendendo atto di queste dichiarazioni che avrei piacere il Governo ribadisse.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo non ritiene che gli emendamenti proposti consentano maggiore operatività e maggiore incidenza sul sistema delle coperture a garanzia a favore del nostro sistema di esportazione.

Sono note le difficoltà operative che caratterizzano la gestione di questo settore con conseguenze negative su tutto il sistema industriale. Pertanto il Governo è contrario agli emendamenti tendenti a modificare questo articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 1, soppressivo del settimo comma, riteniamo sia indispensabile dare un maggior apporto alla legge che riguarda la formazione della proprietà contadina. Siamo quindi contrari a tale emendamento.

Circa la proposta del relatore di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 8. 2 riguardante l'esportazione delle armi, il Governo è d'accordo, accettandolo, se ciò si verifica, come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, intende mantenere i suoi emendamenti o raccogliere l'invito del relatore a presentare — in sostituzione dell'emendamento 8. 2 — un ordine del giorno che il Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione?

S P A D A C C I A . Sono d'accordo, signor Presidente, nel trasformare l'emendamento 8. 2 in ordine del giorno. Ritiro inoltre gli emendamenti 8. 1, 8. 3 e 8. 4.

P R E S I D E N T E . In attesa che lei abbia formulato l'ordine del giorno, passiamo alla votazione degli altri emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8. 5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, in sostituzione dell'emendamento 8.2:

« Il Senato

impegna il Governo ad escludere dai benefici dei primi cinque commi dell'articolo 8 le esportazioni di sistemi d'arma e comunque di componenti di sistemi d'arma e a non autorizzare compensi di mediazione superiori al 5 per cento ».

9.2224.9

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Sono favorevole, signor Presidente.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, il Governo lo accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

S P A D A C C I A . No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8:

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. . . .

(*Norme provvisorie per il controllo sulla esportazione di materiale bellico*)

« Fino all'approvazione di apposita normativa organica, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro degli affari esteri presentano alle Camere una relazione semestrale sull'andamento delle esportazioni di materiale bellico allegando i verbali del Comitato interministeriale istituito con decreto ministeriale n. 5044 del 20 marzo 1977 dal Ministro per il commercio estero e dei verbali del Comitato istituito per la verifica dei compensi di mediazione. Tali compensi non possono superare il 5 per cento dell'ammontare complessivo di ogni contratto di esportazione di materiale bellico.

È vietata l'esportazione di materiale bellico:

a) in paesi la cui politica sia stata censurata come aggressiva, dittatoriale, razzista o comunque non rispettosa dei diritti umani, da organismi internazionali di cui l'Italia è membro;

b) in paesi in cui sia in atto o in preparazione un conflitto armato;

c) a persone diverse da Governi;

d) a Governi che non sottoscrivano un impegno di non riesportazione per un periodo minimo di sette anni;

e) in ogni altro caso in cui le Camere esprimano parere negativo sulle relazioni di cui al primo comma del presente articolo.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1983 per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento di produzioni civili nelle industrie belliche. Si provvede conseguentemente alla corrispondente riduzione del capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

8.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« È annullata la fase di sviluppo e di approntamento dei prototipi dell'aereo militare AM-X.

L'onere relativo alla fase di sviluppo ammontante a 502.189 miliardi è trasferito ad apposito fondo da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'esecuzione di studi, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili civili per percorsi a corto e medio raggio.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma è affidata in concessione alla Aeritalia, società per azioni, che vi provvederà in collaborazione con il consorzio europeo Airbus.

La concessione è disposta con apposita convenzione, nella quale sono stabilite le modalità e condizioni per l'esecuzione dei compiti di cui al secondo comma, che è approvata con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

Prima dell'approvazione da parte del Ministro delle partecipazioni statali, la convenzione sarà sottoposta a parere non vincolante delle Commissioni competenti delle Camere.

All'onere di lire 81 miliardi per il 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1983, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 ».

8. 0. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« È annullato il programma di costruzione di n. 4 unità di cacciamine per la Marina militare autorizzato dalla legge 22 marzo 1975, n. 57.

È conseguentemente rescisso il contratto con la ditta Intermarine per il valore di lire 166.033 milioni ».

8. 0. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8. 0. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8. 0. 2 e 8. 0. 3, invece, si tratta di proposte che riguardano praticamente la cancellazione degli impegni di spesa relativi alla fase di sviluppo e di approntamento dei prototipi dell'aereo militare AM-X, che è già inserito in un provvedimento all'ordine del giorno del Senato di cui abbiamo concluso finora la discussione generale, senza ancora entrare nell'articolato. Di conseguenza mantengo l'emendamento 8. 0. 2, come d'altronde l'emendamento 8. 0. 3, tendente ad annullare il programma di costruzione di quattro unità di cacciamine per la Marina militare autorizzato dalla legge 22 marzo 1975, n. 57. Esso riguarda il famoso contratto con la ditta Intermarine che aveva un valore iniziale di circa 166 miliardi.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. L'emendamento 8. 0. 2 riguarda materia già all'esame delle varie Commissioni di merito, quindi esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 0. 3, esso concerne una norma di legge che dovrebbe essere integrata, ma in questo momento non possiamo inserirlo nella legge finanziaria. Quindi anche per questo emendamento esprimo parere contrario.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questi due emendamenti, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, ritenendo che se venissero approvati andrebbero a compromettere gli investimenti e le produzioni industriali con conseguente crisi per le aziende che al riguardo hanno vari contratti in corso o che attendono di essere perfezionati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8. 0. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 0. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 9.

Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attività di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento è costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non può eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.

Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego – fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 – di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma.

Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ricognizione di tutte le situazioni di soprannumero del personale docente, educativo e non docente della

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative statali, conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque, esistenti alla scadenza di detto termine.

In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente interessati, determina il contingente complessivo dei posti per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della scuola e, nell'ambito di esso, i contingenti relativi alle singole amministrazioni.

Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata.

Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Le tariffe fissate dagli ordini professionali sono bloccate alla data del 31 luglio 1982.

È fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

Al primo comma, sopprimere le parole: « con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto ».

9.3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al terzo comma, sopprimere le parole: « comprese quelle relative a vacanze organiche ».

9.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: « Sono fatte salve le deroghe consentite per gli enti locali e territoriali delle regioni Campania e Basilicata dalla legge di conversione del decreto sulla finanza locale per l'anno 1983 ».

9.4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il quarto comma.

9.5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire le parole: « emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza » *con le altre*: « dispone norme di impedimento alle amministrazioni regionali al fine di impedire l'incidenza ».

9.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al fine di ridurre la spesa per il personale militare delle Forze armate sono ridotti per il 1983 del 50 per cento gli aumenti agli stanziamenti iscritti nei capitoli 1381, 1382, 1401 proposti " in relazione alla situazione di fatto del personale " o " in relazione alle esigenze " nello stato di previsione della spesa per il 1983 del Ministero della difesa ».

Conseguentemente, alla tabella 12 (Ministero della difesa), *i seguenti capitoli sono così modificati*:

capitolo 1381, *sostituire le cifre*: « 419.743.947.000 », « 414.000.000.000 » *rispettivamente con le seguenti*: « 412.743.947.000 », « 407.000.000.000 »;

capitolo 1382, *sostituire le cifre*: « 1.000.626.576.000 », « 991.000.000.000 » *rispettivamente con le seguenti*: « 973 miliardi e 626.576.000 », « 964.000.000.000 »;

capitolo 1401, *sostituire le cifre*: « 5.080.284.000 », « 5.050.000.000 » *rispettivamente con le seguenti*: « 5.056.284.000 », « 5.026.000.000 ».

9. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In relazione a questo articolo deve essere esaminato il seguente ordine del giorno, già svolto e precedentemente accantonato:

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge numero 2224, concernente " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge finanziaria 1983 ", in relazione a quanto previsto all'articolo 9, terzo comma, che sembrerebbe escludere dal divieto di procedere a nuove assunzioni i soli " Istituti di credito di diritto pubblico ", non comprendendo tra questi le Casse di risparmio e le Banche del monte, osserva che tale formulazione non può essere interpretata in senso restrittivo in quanto:

anche le Casse di risparmio e le Banche del monte sono istituti di credito di natura pubblica sebbene, nell'articolo 5 della legge bancaria (n. 337 del 1936), siano indicate distintamente dagli Istituti di credito di diritto pubblico;

i costi delle Casse di risparmio e delle Banche del monte connessi con la gestione del personale non incidono in alcuna maniera sul bilancio dello Stato;

detti Istituti di credito, qualora dovessero subire l'accennata disparità di trattamento, ne avrebbero un evidente detrimento della propria capacità concorrenziale nei confronti degli altri Istituti di credito privati e degli Istituti di credito di diritto pubblico, propriamente detti, restando i soli esclusi dalla possibilità di reintegrare i propri organici per effetto delle cessazioni dal servizio nè potrebbero soddisfare l'esigenza di nuovo personale in relazione alle recenti autorizzazioni di apertura di nuovi sportelli,

impegna il Governo:

ad aderire all'interpretazione predetta e di conseguenza, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, terzo comma, a ritenere che l'esclusione dal divieto delle assunzioni debba essere riferita non solo agli Istituti di credito di diritto pubblico, ma anche alle Casse di risparmio e agli enti equiparati.

9. 2224. 2 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Poichè il Governo lo accetta, non è necessario metterlo ai voti.

P R E S I D E N T E . Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 9.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, gli emendamenti 9. 3, 9. 4, 9. 5 e 9. 6 si riferiscono all'articolo 9 che riguarda le disposizioni in materia di personale.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 3, ci sembra che vi sia un errore materiale nel testo perchè vengono stabilite le aliquote di aumento per la retribuzione del personale precisando in senso limitativo che tale aumento, nell'ambito del tetto programmato del 13 per cento come limite massimo, può essere applicato esclusivamente allo stipendio, all'indennità integrativa speciale ed alla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Però mi pare che lo straordinario, cui si fa ampiamente ricorso in tutte le amministrazioni pubbliche, abbia come base di computo della paga oraria i tre addendi innanzi precisati. Escludere quindi l'aumento del 13 per cento della paga base per quanto riguarda lo straordinario, credo signifi-

chi compiere un'opera di stravolgimento e di illegalità palese rispetto a tutto il contesto della normativa che regola le retribuzioni del personale dello Stato e degli enti dipendenti o collegati. Ecco perchè nell'ambito del principio voluto da questo comma dell'articolo 9 l'eliminazione delle parole « con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto » significa fissare nei termini anzidetti l'aumento soltanto per i tre istituti di base, ma significa anche non pregiudicare che tale valutazione di aumento vada ad incidere sugli istituti retributivi strettamente collegati; altrimenti credo che gli uffici del personale dei vari ministeri sarebbero in difficoltà nello stabilire uno straordinario ancorato ad una paga base precedente rispetto ai valori attribuiti attualmente ai tre istituti che costituiscono l'essenza della retribuzione dei dipendenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Spadaccia, mi permetto di fare alcune considerazioni. Ci sembra estremamente rigido impedire con norma legislativa la possibilità di sostituire persino le vacanze organiche. Ricordo ai colleghi che le piante organiche sono la risultante di studi approfonditi; la presenza dell'intera componente organica è condizione essenziale per il funzionamento degli istituti. Il blocco senza alcun limite della possibilità di sostituzione e la possibilità teorica che un'amministrazione abbia una carenza organica anche del 50 per cento non può che legarsi automaticamente alla condanna per il mancato funzionamento della struttura, la cui attività ovviamente non può essere pregiudicata senza limiti di tempo e di quantità e quindi di percentuale rispetto alla forza complessiva di questa norma che è estremamente restrittiva.

L'emendamento 9. 4 riguarda una diversa collocazione dell'ultimo comma del testo. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 9 prevede effettivamente che queste norme di vincolo non valgano per le regioni Basilicata e Campania per le quali invece si è provveduto con il decreto sulla finanza locale, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento ed approvato soltanto ieri.

Non vedo perchè tale normativa dovrebbe essere posta dopo una lunga congerie di norme (e non direttamente in connessione con l'articolo che recita il divieto) e nei suoi confronti dovrebbe valere la deroga che abbiamo avanti stabilito.

L'emendamento 9. 6 riguarda un problema regionale. Ci sembra estremamente vacua e poco efficente la norma che recita: « emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali »; avremmo infatti preferito che la disposizione fosse tassativa: quindi non « emana atti di indirizzo e di coordinamento », che potrebbero restare inevasi e inaccolti, come tutti gli atti di indirizzo e di coordinamento dello Stato rispetto alle regioni, ma una norma molto più cogente, quale quella che scaturirebbe se fosse approvato il testo da noi proposto con l'emendamento 9. 6.

* S P A D A C C I A . L'emendamento 9. 1 si illustra da sè.

Per quanto riguarda il 9. 2, gli aumenti dei capitoli di spesa per il personale militare sono giustificati a vario titolo e le giustificazioni sono in relazione alla situazione di fatto del personale o alle esigenze del personale stesso. Riteniamo che siano motivazioni assolutamente generiche e non giustificate. Per questo prevediamo la riduzione di tali aumenti, e solo di questi, del 50 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Sono contrario agli emendamenti all'articolo 9, ma c'è un punto che desidero sottolineare. L'emendamento 9. 4 del senatore Rastrelli dice: « Sono fatte salve le deroghe consentite per gli enti locali e territoriali delle regioni Campania e Basilicata dalla legge di conversione del decreto sulla finanza locale per l'anno 1983 »; cioè il divieto di nuove assunzioni non dovrebbe essere applicato alle zone territoriali di tali regio-

ni con riferimento anche al decreto sulla finanza locale. Questa è la logica. Però noi corriamo il pericolo che, se la legge sulla finanza locale viene pubblicata prima della legge finanziaria, il blocco si applicherà anche a quelle zone, per cui non vedo come potremo uscire da tale situazione. La strada maestra sarebbe di fare in modo che il provvedimento in esame venga pubblicato prima di quello sulla finanza locale, altrimenti chiedo che vi sia un pronunciamento da parte del Senato e del Governo nel senso che in ogni caso alle zone terremotate non venga tolta questa provvidenza che la legge sulla finanza locale riconosce.

* M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario agli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 9. Per quanto riguarda il 9.4, il Governo ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 9 che stabilisce che è fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 55, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale. Pertanto è implicito che non esiste il pericolo che vi possa essere un blocco delle assunzioni per quanto riguarda la Basilicata e la Campania. Se, peraltro, ci fossero difficoltà, il Governo è disposto a provvedere in merito, se del caso, con un provvedimento straordinario.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Chiedo formalmente al senatore Rastrelli di ritirare l'emendamento 9.4 perchè noi non possiamo approvarlo per non rimandare il provvedimento della legge finanziaria alla Camera, il che avrebbe un significato assolutamente negativo. Infatti questo emendamento è assolutamente superfluo, ma qualora venisse bocciato potrebbe produrre effetti negativi. Quindi prego il senatore Rastrelli di ritirare l'emendamento.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I. Signor Presidente, l'argomento è talmente importante che meriterebbe un approfondimento per due ordini di motivi: innanzitutto perchè la norma di salvaguardia che ha richiamato il Governo e che è contenuta all'ultimo comma dell'articolo 9 fa riferimento ad un decreto-legge che non consentiva quella deroga in quanto quest'ultima è stata poi operata a livello di Commissione e di Assemblea; in secondo luogo perchè è chiaro che nel momento in cui stabiliamo, per tutte le amministrazoni dello Stato, un blocco delle assunzioni, quella deroga che abbiamo inserito forse in senso improprio nella legge sulla finanza locale andava ripetuta in questa normativa. Io non so perchè il Governo abbia inteso fare richiamo in questo testo a quella norma di deroga che è già stata approvata, dato che ieri è stato convertito in legge il decreto sulla finanza locale con la disposizione in materia di assunzioni nelle zone terremotate. Il mio emendamento serviva semplicemente ad incastrare nel punto giusto la deroga in questione. Poichè capisco però che una eventuale modificazione del testo — a parte il merito — comporterebbe la mancata approvazione della legge finanziaria nei termini e per non pregiudicare quello che vorrei restasse chiaro, ossia che la norma sulla finanza locale vale deroga rispetto al blocco generale disposto nell'articolo 9, ritiro l'emendamento 9.4 ritenendo confermato in via definitiva che la norma contenuta nell'articolo del decreto sulla finanza locale vale come deroga definita e irreversibile rispetto al testo in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

L'emendamento 9.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Spadacca e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. ...

« Ai fini della smobilitazione del progetto PEC (Prova elementi combustibili) e del pagamento da parte dell'ENEA dei conseguenti oneri per il risarcimento delle inadempienze contrattuali, nonchè delle spese per il ripristino del sito, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1983 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Al relativo onere per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 85 ».

9.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi e per la costruzione e lo sviluppo di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione, di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata per il 1983 l'ulteriore spesa di 1.300 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983 ».

9.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* SPADACCIA. Signor Presidente, con l'emendamento 9.0.1 proponiamo la smobilitazione del progetto PEC. È noto che un anno e mezzo fa, l'allora CNEN, oggi ENEA, si espresse favorevolmente a questa smobilitazione e valutò il suo costo in 200 miliardi. A un anno e mezzo di distanza noi, tenendo conto dell'inflazione, prevediamo 300 miliardi di costo per questa smobilitazione. La delibera del CIPE, di quest'anno, ha invece deciso non di smobilitare ma di continuare un progetto completamente inutile, prevedendo oneri per 911 miliardi. Questo a noi sembra che possa determinare un consistente risparmio di denaro pubblico, circa 600 miliardi.

L'emendamento 9.0.2 invece finanzia la legge n. 308 del 1982 relativa al risparmio energetico. Di tale legge — poi lo vedremo quando discuteremo dell'articolo 1 e delle relative tabelle — il Governo ha ridotto e rinviato gli stanziamenti già decisi. Noi prevediamo uno stanziamento di 300 miliardi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, non posso esprimere parere favorevole.

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime pa-

rere contrario sia sull'emendamento 9. 0. 1 che sul 9. 0. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 10.

Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

Per provvedere alle finalità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'articolo 85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonché al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 85.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.

Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive

comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.

In attuazione di quanto indicato dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalità previste dalla lettera *h*) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.

Le modalità occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, numero 94.

Le somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.

I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.

Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessità di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei ministri, può autorizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Al secondo comma, sopprimere le parole: « in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984 ».

10. 4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al terzo comma, sostituire, in fine, le parole: « nell'anno 1985 » *con le altre*: « nell'anno 1984 »; *aggiungere le seguenti parole*: « e, quanto a lire 1.000 miliardi, destinate alla copertura degli investimenti di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

10. 2 CALICE, ROMEO, BACICCHI, BOLLINI, IOVANNITTI, MILANI Giorgio, FERMARIELLO, MOLA, IANNARONE, ZICCARDI

Al terzo comma, sostituire le parole: « che saranno iscritti nell'anno 1985 » *con le altre*: « che saranno iscritti nell'anno 1984 ».

10. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

All'ottavo comma, sostituire le parole: « a trattative private » *con le altre*: « previa pubblica gara ».

10. 6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

All'ottavo comma, sopprimere l'ultima parte del comma dalle parole: « in deroga anche alle norme » *sino alla fine del comma.*

10. 7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il nono comma.

10. 8 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il tredicesimo comma.

10. 9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il diciassettesimo e diciottesimo comma.

10. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il diciassettesimo comma.

10. 10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Sopprimere il diciottesimo comma.

10. 3 BOLLINI, BACICCHI, ROMEO, CALICE, MILANI Giorgio, IOVANNITTI, PERNA, MAFFIOLETTI, MODICA

Sopprimere il diciottesimo comma.

10. 11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 10.4, 10. 5, 10. 6, 10. 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10 e 10. 11. Il testo degli emendamenti alle disposizioni contenute nell'articolo 10, che potremmo definire un articolo *omnibus* per l'eterogeneità delle materie affrontate nei diversi commi, è estremamente chiaro. Intendo perciò tracciare le linee ideali della *ratio* per cui sono stati presentati questi emendamenti e il binario in cui essi si inseriscono. Si è cercato semplicemente, fermi restando gli esborsi complessivi per non alterare il quadro globale della spesa pubblica, di accelerare i tempi. Si tratta di emendamenti che, se non contenessero la difficoltà implicita

di modificare disposizioni per cui i tempi tecnici di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento non esistono, andrebbero sostenuti con maggiore vigore. Tenendo conto però della situazione generale e quindi dell'impossibilità di modifiche anche necessarie a questa legge, vogliamo che gli emendamenti siano discussi e votati per una questione di principio, ma rinunciamo ad una illustrazione più pertinente ed approfondita.

* C A L I C E . Signor Presidente, su questo emendamento vi era già un accordo di massima in Commissione ad ascoltare il Ministro del tesoro circa i colloqui che avrebbe dovuto avere con i ministri Scotti e Signorile per valutare le consistenze di cassa relative agli investimenti industriali per il 1983 e il 1984 nelle zone terremotate. Non so se il Sottosegretario sia portatore di liete novelle in questa direzione, comunque il senso dell'emendamento 10. 2 è chiarissimo.

L'articolo 10 stanzia in competenza 1.416 miliardi, se non sbaglio, per il 1985, adempiendo all'obbligo, assunto già con leggi precedenti, di ripristinare nel fondo per la ricostruzione i soldi a cui il Governo per ben tre volte ha attinto non soltanto per l'emergenza delle zone terremotate, ma anche per venire incontro alle esigenze legittime della Calabria e di Ancona. La formula che rispetto a questo storno lecito si è adottata in tale circostanza è quella suggerita dal relatore Ferrari-Aggradi: il Governo operi pure lo storno dei fondi per l'emergenza da quelli per la ricostruzione, ma dovrà poi impegnarsi, come stabilito nella legge finanziaria del 1983, a reintegrare queste somme. L'operazione di reintegro è avvenuta, ma ci sono due problemi che il mio emendamento solleva. Il primo è che il reintegro viene effettuato per il 1985, cioè tra due anni, e non si comprende la ragione di questo spostamento di competenza al 1985. Avanziamo perciò ragionevolmente la proposta di anticipare lo stanziamento di competenza dal 1985 al 1984. Non si tratta di un gioco di calendario, ma della legittima preoccupazione che le dotazioni per la ricostruzione, in termini di competenza e di cassa, soprattutto di cassa, non siano sufficienti, nel corso di quest'anno e per l'anno prossimo, per gli investimenti industriali, stando alle dichiarazioni di autorevoli membri del Governo. Infatti il ministro Scotti, delegato per l'articolo 32, e il ministro Signorile, che coordina le attività di cui all'articolo 21, sostengono che, rispetto a domande di industriali, le dotazioni di cassa già da questo anno sono largamente insufficienti. Di qui la nostra proposta di anticipare al 1984 e di destinare 1.000 di questi 1.416 miliardi alla creazione di posti di lavoro, cioè alle autorizzazioni di spesa previste per l'articolo 21 che riguarda gli ampiamenti funzionali di impianti industriali danneggiati dal terremoto in Campania e in Basilicata e per l'articolo 32, relativo a nuovi investimenti industriali nelle aree del cosiddetto cratere.

Ricorderà il relatore che rimanemmo in sospeso in Commissione, anche se nessuno negava la gravità di queste questioni e la necessità di trovare soluzioni, in attesa di una risposta del Ministro. Non ho alcuna difficoltà, prima di chiedere che l'emendamento sia messo ai voti, ad ascoltare le conclusioni alle quali è approdato il Governo, per le opportune decisioni che mi auguro non siano condivise solo dal Gruppo comunista, ma dall'intera Assemblea, come proiezione dell'accordo raggiunto in Commissione bilancio.

* S P A D A C C I A . L'emendamento 10. 1 si riferisce a disposizioni contenenti una deroga assoluta, discrezionale e non accettabile, anche se affidata non solo al Ministro del tesoro, ma anche agli altri componenti del Governo e al Presidente del Consiglio.

Mi sembra strano che la legge finanziaria possa contenere una deroga così assoluta e fino a tal punto discrezionale. Pertanto propongo la soppressione del diciassettesimo e del diciottesimo comma.

B O L L I N I . Signor Presidente, ho presentato questo emendamento perchè la norma è posta in un contesto nel quale non si capisce esattamente cosa voglia dire e

quali ne siano i limiti, per cui, non avendo ottenuto una risposta convincente in Commissione, spero proprio che il Sottosegretario me la dia adesso.

Dico subito di che si tratta. L'articolo 10, dato il modo in cui si costruiscono ora le norme nella legge finanziaria, contiene una serie di commi che delineano alcuni interventi di carattere economico. Il secondo comma parla di fondi europei; il terzo comma di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto; il quarto comma di quote per il Mezzogiorno; il quinto dell'ente cellulosa; il sesto della bonifica sanitaria; l'ottavo di contratti e acquisti a favore del Ministero di grazia e giustizia; l'undicesimo di edilizia residenziale pubblica; il tredicesimo di lavori pubblici; il quattordicesimo di programmi di risanamento di alloggi, eccetera.

Elencate tutte queste norme recanti interventi di carattere economico, ci si trova di fronte a due norme, in chiusura dell'articolo, che fanno riferimento a provvedimenti indicati genericamente sotto la voce: « programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale ».

Ora, voglio fare una prima domanda all'onorevole Sottosegretario: questi programmi sono quelli in precedenza elencati nell'articolo 10 o sono altra e diversa cosa? La domanda è pertinente perchè, se la norma voleva riguardare soltanto i programmi contenuti nei commi precedenti, bastava dire: « per i programmi contenuti nei commi precedenti ». Qui si è usata invece una dizione generica e quindi voglio sapere se questa norma riguarda altri programmi.

Secondo. La norma che precede il diciottesimo comma parla di programmi che devono essere portati a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984. Questo che cosa sta a significare? Che i programmi devono essere già in atto oggi e completati nel 1983 o nel 1984 o ci possono essere programmi che, pur iniziando nel 1984, potranno essere conclusi entro lo stesso anno? Potremmo con questa disposizione autorizzare programmi che oggi non conosciamo perchè l'unico vincolo è che essi possano essere portati a compimento entro l'esercizio finanziario 1984?

Tale norma inoltre fa riferimento al fatto che nell'attuazione dei programmi ci possono essere delle difficoltà di carattere procedurale e allora si stabilisce che il Ministro competente, ove ne ravvisi la necessità, per accelerarne la realizzazione propone al Presidente del Consiglio di stabilire le condizioni, i criteri, le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti. Questa formulazione contiene un elemento che fa dire che per l'attuazione dei programmi che eventualmente sono compresi nel diciassettesimo comma c'è bisogno di convenzioni, ma basta esaminare il provvedimento per rendersi conto che ci saranno degli atti di intervento programmatico che hanno bisogno di convenzione e altri che non ne hanno bisogno.

La norma si fermerebbe qui, ma io propongo la soppressione del diciottesimo comma perchè è un proseguimento del diciassettesimo e stabilisce che il Presidente del Consiglio può, sempre al fine di attuare le iniziative proposte, derogare a norme vigenti, ivi compresa la contabilità generale dello Stato, purchè si facciano salvi i princìpi generali dell'ordinamento. La domanda che rivolgo al Sottosegretario è questa: quando si parla di iniziative proposte si parla di iniziative che attengono ai programmi di investimento di cui all'articolo 10 o di iniziative di carattere più generale? Queste proposte riguardano le modalità per accelerare le procedure attinenti alle convenzioni occorrenti all'attuazione dei programmi oppure riguardano il contenuto stesso dei programmi? Perchè, onorevole Sottosegretario, una cosa è adottare iniziative per superare difficoltà attuative di convenzioni, altra è avere la facoltà di proporre iniziative che riguardano non le convenzioni, ma i programmi già determinati dalla legge.

Qual è la natura della norma derogatoria che noi autorizziamo venga assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri con un semplice decreto? Essa è derogatoria di norme regolamentari, di norme procedurali o di norme sostanziali, di leggi che riguardano non soltanto la contabilità? Allora in questo caso c'è da precisare quali deroghe autorizziamo e a quali leggi deroghiamo. Quali leggi e per quali fini?

Infine, il Governo propone una clausola di chiusura che dice: state tranquilli, perchè tutto questo avverrà nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Il che induce a ritenere che l'interpretazione corretta di questa norma o di questo complesso confuso di norme è che le iniziative proposte e attuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono derogatorie di norme di legge, non indicate nel loro contenuto, derogatorie della legge di contabilità. Con quale fine? Se il fine è quello di attuare rapidamente delle convenzioni si tratta già di una cosa per noi inaccettabile. Se invece tutte queste deroghe tendono a far sì che si abbia la possibilità non già di dare celere corso a convenzioni, ma di realizzare programmi stabili derogando a leggi sostanziali che stabiliscono modi di comportamento della pubblica amministrazione, si tratta allora di riconoscere un potere assolutamente improponibile per il Presidente del Consiglio, una sorta di potere straordinario. Oltretutto, tale potere non avrebbe neanche un limite temporale poichè non si dice entro quanto tempo e per quanto tempo potrà essere esercitato.

Quindi, onorevole Sottosegretario, qualunque sia il tipo di interpretazione di carattere restrittivo che si voglia dare, riferita a deroghe che abbiano ad oggetto la convenzione o riferita a deroghe che riguardano l'intero arco dei programmi, ci troviamo di fronte ad una attribuzione di poteri che non può essere accolta nè legittimamente proposta.

La gravità di tale disposizione naturalmente sarà più o meno grande a seconda che si faccia riferimento all'interpretazione, diciamo così, minima o a quella di carattere più generale.

Per tali ragioni abbiamo proposto la soppressione del diciottesimo comma dell'articolo 10. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Ritengo, signor Presidente, che, per l'ordinato andamento dei nostri lavori e per una valutazione più consapevole, sarebbe forse bene che il Governo prima rispondesse alle domande poste dal senatore Bollini per quanto riguarda gli emendamenti 10. 1, 10. 10, 10. 3. Darò quindi il mio parere in modo più responsabile quando il Governo avrà chiarito le dimensioni che può avere la provvidenza inserita in questi commi.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anticipo il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti, in particolare per quanto riguarda l'emendamento 10. 2, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

C A L I C E . L'accordo con il Ministro era stato differente: si era impegnato in quest'Aula a spiegare le cose, non ad esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Calice, lei ha fatto delle domande, adesso avrà delle risposte che potrà giudicare soddisfacenti o meno, tali da far ritirare l'emendamento o farlo mantenere, tali da provocare una dichiarazione di voto oppure no, ma la prego, per l'ordinato svolgimento dei lavori, di lasciar parlare il sottosegretario Manfredi.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 10. 2, del senatore Calice e di altri senatori, desidero affermare che, nel breve tempo intercorso tra il lavoro di Commissione ed il lavoro di Aula, non è stato possibile, per insuperabili impedimenti, realizzare l'incontro interministeriale cui aveva fatto cenno il ministro Goria in Commissione, impegno che resta; il coordinamento sarà comunque attuato.

Per quanto riguarda il merito, il reintegro del fondo per 1.416 miliardi è dovuto all'effetto di precedenti disposizioni che espressamente rinviano alla legge finanziaria il ripristino delle risorse del fondo stesso, a suo tempo stornate per finalità diverse da quelle istituzionali di tale fondo. Non

altrettanto vale per la proposta autorizzazione di spesa di 1.000 miliardi, del tutto aggiuntiva nell'ambito delle stesse finalità istituzionali del fondo e che va quindi valutata in un contesto ben diverso che è quello del quadro della complessiva capacità operativa del fondo in relazione alle direttive programmatiche al riguardo stabilite dal CIPE.

Al momento, le esigenze connesse all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 sono state debitamente considerate, tant'è che, in sede di ripartizione del ripetuto fondo, a tali interventi sono state destinate le somme di lire 197 miliardi per il 1982 e 351,5 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Per quanto riguarda l'anticipazione al 1984 del reintegro di 1.416 miliardi di lire dovuto al fondo, va considerato che per l'anno 1984 è già prevista l'assegnazione da parte del fondo stesso della quota di 2.000 miliardi di lire. Il Governo non ritiene necessaria l'auspicata concentrazione di risorse, mentre rileva come la modulazione attualmente prevista in relazione al periodo biennale tende ad assicurare la prosecuzione degli interventi, in linea con gli effettivi tempi tecnici di attuazione degli stessi. Pertanto il parere è contrario.

Per quanto riguarda . . .

F E L I C E T T I . Ma chi ha scritto questa relazione?

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Caro collega, a lei deve interessare il contenuto della relazione e non chi l'ha scritta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 10. 1, 10. 10 e 10. 3, ritengo doveroso sottolineare che il riferimento che fa il comma diciassettesimo — e quindi lo stesso comma diciottesimo che si lega strettamente con esso — è limitato al comma medesimo. Quindi noi riteniamo — è già stato affermato e lo riaffermiamo ora in questa sede — che le deroghe che vengono chieste non riguardano tutto il possibile, ma soltanto l'articolo 10 ed in particolare il comma diciassettesimo: « Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica... ». Ora, abolire tale comma (*Interruzione del senatore Bollini*) ha come obiettivo centrale quello di non consentire l'attuazione tempestiva di rilevanti programmi di investimento.

Stabilito questo, e quindi la necessità di non sopprimere il diciassettesimo comma, la soppressione del comma successivo inficerebbe la praticabile efficacia del diciassettesimo comma, e quindi frustrerebbe l'obiettivo del Governo che tende a dare un impulso significativo alla ripresa economica; un impulso che, come è noto, non può che operare sul versante degli investimenti in tempi significativamente brevi che non risentano delle complesse procedure dell'*iter* burocratico, le quali, poste a tutela della correttezza della spesa pubblica, potrebbero tradursi, nella fattispecie, in cause di pregiudizio per l'economicità degli interventi pubblici. Peraltro, l'importanza della manovra proposta va dedotta dal richiesto requisito di un programma — lo ripeto — che sia di rilevante interesse socio-economico, così restando di fatto limitata l'applicazione di una tale manovra a casi di effettiva eccezionalità. (*Interruzione del senatore Modica*).

Sul piano più propriamente giuridico, il potere che verrebbe attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri si configura quale ordinario potere di normazione secondaria, adeguatamente inquadrato in una consapevole matrice giuridica di valenza primaria e quindi quale fattispecie ricorrente nella legislazione ordinaria, allorchè il legislatore rinvia alla sede amministrativa per la regolamentazione articolata e concreta degli interventi.

Pertanto, anche per gli emendamenti 10. 1, 10. 10, 10. 3 e 10. 11 il Governo esprime parere contrario.

* F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Signor Presidente, a dire il vero avevo chiesto che il Governo rispondesse soltanto ad alcune domande specifiche: per il resto mi sarei espresso personalmente.

Vi sono due argomenti molto delicati e che costituiscono — credo — gli ultimi ostacoli all'approvazione del disegno di legge n. 2224.

Infatti, quando sono state approvate le leggi per il terremoto che ha colpito la Campania e la Basilicata, sono stati assegnati determinati fondi, e ad essi si è attinto per trovare la copertura ai provvedimenti successivi per il terremoto della Calabria e per le frane di Ancona. Il Governo ha assunto l'impegno formale di reintegrare le somme e vi adempie con questo articolo. Però bisogna considerare un fatto, evidenziato in Commissione: perchè concedere i fondi per il 1985 anzichè per il 1984? Noi riteniamo che siano necessari per il 1984 e vogliamo che questi fondi vengano utilizzati per scopi che non riguardano lo sviluppo economico. Voglio pregare di ritirare l'emendamento 10. 2, sulla base di una dichiarazione che considero acquisita ma che comunque gradirei fosse confermata: qualora fosse necessario, i fondi che prevediamo per il 1985 con la legge finanziaria dell'anno prossimo saranno anticipati al 1984 in modo da evitare vuoti di attività.

Per quanto riguarda gli investimenti, le previsioni fatte rimangono in piedi; se fosse necessario, anche a questo scopo si prevede una modifica, una rimodulazione di tempo in modo da evitare che motivi finanziari ostacolino l'adempimento del programma previsto in favore delle zone terremotate. Ringrazio il Sottosegretario che fa segni di assenso e per questo motivo credo che il senatore Calice possa ritirare il suo emendamento.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda un aspetto molto più delicato che noi dobbiamo chiarire nel quadro di un'azione di fondo che il Governo sta portando avanti e che ritengo, senatore Bollini, tutti abbiano apprezzato. La manovra finanziaria in corso non mira soltanto a contenere i fabbisogni, ossia a ridurre il disavanzo di competenza e di cassa: mira anche ad uno spostamento di risorse da consumi a investimenti. Però, quando andiamo a considerare come procedono gli investimenti anche importanti, il Governo ci informa che procedono con una lentezza inaccettabile, legata a questioni di procedura o ad aspetti formali. Allora io chiedo, attraverso la legge finanziaria, un provvedimento eccezionale per esigenze eccezionali: chiedo di autorizzare il Ministro del tesoro a fare proposte al Presidente del Consiglio per individuare condizioni, modalità, interventi che sollecitino l'adempimento di quei programmi. In tal modo il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato ad assumere le conseguenti iniziative, anche con una deroga alle norme vigenti che evidentemente riguarda aspetti procedurali e formali i quali, mediante i decreti del Consiglio dei ministri, sarebbero migliorati con il rispetto pieno della sostanza delle norme generali e della contabilità dello Stato.

Il senatore Bollini domanda quali sono i programmi: soltanto quelli previsti dalla legge finanziaria? Mi pare che giustamente gli sia stato risposto di no. Si parla di programmi eccezionali, ivi compreso il programma per la casa; sono programmi in atto. Evidentemente — questo lo deciderà il Governo, ma spero informando il Parlamento — se a questa iniziativa diamo un campo d'azione molto delimitato, di carattere eccezionale e giustificabile di fronte al Parlamento, pur trattandosi di una misura che con atto amministrativo modifica alcune leggi in vigore, noi possiamo accettarla. Ritengo che essa sia utile per la realizzazione di quella strategia di politica economica nei confronti della quale tutti ci siamo dichiarati favorevoli. In considerazione di ciò, invito anche il senatore Bollini a non insistere per la votazione dell'emendamento 10. 3 e a ritirarlo, facendolo eventualmente oggetto di un esame più specifico in Commissione o in questa o nella successiva legislatura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10. 4, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Calice, mantiene il suo emendamento o intende accogliere l'invito del relatore a ritirarlo?

* C A L I C E . Signor Presidente, non intendo « maramaldeggiare », ma le interruzioni del senatore Modica in qualche modo erano fondate, nel senso che pensavo (*absit venia verbis,* come dicono i sacerdoti): Dio, perdona loro perchè non sanno quel che dicono. Mi fa piacere di essermi sintonizzato con la sensibilità solita del relatore, che tratta le questioni in un modo che consente un minimo di comprensione reciproca, per cercare di arrivare ad una soluzione.

Signor Sottosegretario, che l'obbligo della reintegra non si riferisce al 1985 lo dice lei, non le leggi. Sapevo benissimo che in base all'articolo 21 vengono stanziati 181 miliardi, ma lei deve rispondere ad un Ministro — può non amarlo molto — del suo Governo, l'onorevole Signorile, che afferma di aver bisogno di 2.500 miliardi. So benissimo che in base all'articolo 32 sono previsti 380 miliardi (anzi, in cassa sono 500), ma lei deve rispondere ai rilievi del ministro Scotti che dice di aver bisogno di almeno 1.000 miliardi per avviare investimenti industriali.

Onorevole relatore, sono disposto ad accettare la sua proposta di ritirare l'emendamento, ma premetto che il Gruppo comunista che ci sarà in quest'Aula dopo le elezioni manterrà aperta la richiesta di anticipare al 1984 la dotazione di competenza. Sono però disposto, a nome del mio Gruppo, a discutere come, sia pure con un Governo che se ne sta andando, possa esserci un impegno politico perchè le questioni di cassa per il 1983 e 1984 siano affrontate. Il Sottosegretario ha detto che l'incontro non è potuto avvenire, per cui il Governo che qui è rappresentato dall'onorevole Manfredi non conosce le posizioni, nel caso specifico, dei ministri Scotti e Signorile.

In conclusione, ritiro l'emendamento, a patto che venga concordato un ordine del giorno — che redigerò assieme al relatore — che lasci traccia anche per il futuro di questi problemi.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, intende aggiungere qualcosa?

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Sono disposto ad accogliere un ordine del giorno concordato in materia.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 10. 2 è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 6, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto a voti l'emendamento 10. 7, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 8, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 9, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 10, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10. 3.

B O L L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Signor Presidente, le risposte del Sottosegretario non sono le risposte del relatore. Mi attengo a quelle dell'onorevole Ferrari-Aggradi, che ha detto che i provvedimenti richiamati nei commi diciassettesimo e diciottesimo riguardano la manovra di politica finanziaria nel suo complesso, quindi non solo i provvedimenti contenuti nell'articolo 10. Il Sottosegretario aveva detto esattamente il contrario: avevo detto che la questione non riguarda i procedimenti amministrativi che attengono alle convenzioni, alle procedure, ma altro. Invece il relatore ci spiega che tutto quello che deve essere fatto, sia pure riguardando una materia più ampia di quella prevista all'articolo 10, attiene al fatto procedurale di accelerare l'attuazione di questi programmi. Dice poi il Sottosegretario che la materia è quella dell'articolo 10, quindi è quella su cui si decide oggi che deve essere attuata sia per l'anno 1983, sia per l'anno 1984. Il relatore dice: no, badate che le questioni non sono solo queste, sono anche quelle che possono insorgere. Il Governo vedrà come comportarsi tenendo conto delle esigenze generali di accelerare l'attuazione dei programmi.

Ora mi domando e dico: l'interpretazione del relatore è una interpretazione che generalizza ogni contenuto di questa norma; questa infatti poteva benissimo costituire un articolo separato che riguardava l'intero processo di attuazione dai programmi del Governo. Secondo il relatore, le deroghe sono deroghe a leggi non specificate, a tutte le leggi, quindi sono deroghe anche a leggi di contabilità, a tutte le norme di contabilità. Questa deroga che viene concessa non è poi precisata nè per quanto riguarda l'oggetto, nè per quanto riguarda le norme di contabilità: non prevede neanche una dimensione temporale.

Mi domando e dico: è possibile introdurre nella legge finanziaria una norma così qualificata? Non voglio correggermi, ma le spiegazioni che mi sono state date, anzichè fugarmi dei dubbi, me li hanno accresciuti, e, se mi fosse consentito, chiederei che il mio emendamento venisse esteso alla soppressione non soltanto del comma diciottesimo ma anche del comma diciassettesimo.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Bollini, le faccio presente che è già stato respinto l'emendamento 10. 10 soppressivo del diciassettesimo comma, per cui posso prendere in considerazione soltanto l'emendamento 10. 3 soppressivo del diciottesimo comma.

Metto ai voti l'emendamento 10. 3, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori, identico all'emendamento 10. 11, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che, in sostituzione dell'emendamento 10. 2 del senatore Calice e di altri senatori, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

preso atto dell'insufficienza di fondi per la copertura degli investimenti industriali autorizzati dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania;

considerato che il meccanismo legislativo predisposto ha sollecitato — per ammissione degli stessi Ministri delegati alla ricostruzione — positive risposte da parte degli imprenditori i cui investimenti, se incentivati, potrebbero determinare una occupazione qualificata diretta dell'ordine di migliaia di unità, nelle due regioni,

impegna il Governo:

a) a raccordare i flussi finanziari di cassa — relativamente agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 — ai tempi delle decisioni e degli investimenti delle imprese;

b) a raccordare, quindi, in modo più stringente l'attività del Ministro del tesoro con quella dei Ministri delegati alla ricostruzione;

c) a garantire che, in corso d'anno e per il 1984, le erogazioni di cassa del Tesoro siano adeguate ad avviare i processi di investimento industriale nelle aree del cosid-

detto cratere, di cui all'articolo 32 della legge n. 219.

9. 2224. 10 VIGNOLA, SALERNO, CALICE, SCARDACCIONE, MANCINO, D'AMELIO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Tenuto conto che nelle mie dichiarazioni nulla contrasta con le finalità dell'ordine del giorno, ma tutto resta possibile in ordine alle richieste, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

C A L I C E . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, del senatore Calice e di altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10:

Dopo l'articolo 10, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

« Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 9 agosto 1978, n. 484, che dispongono e disciplinano la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data sono parimenti abrogate le norme di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che dispongono e disciplinano la partecipazione degli assistiti alla spesa per le prestazioni di analisi cliniche e radiologiche ».

10. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« L'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

"In ciascun capoluogo di provincia sono istituite sezioni della Corte dei conti per il controllo sugli atti e sulle gestioni delle Unità sanitarie locali.

I provvedimenti con i quali si approvano contratti e si autorizzano altre spese sono assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti quando l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale superi i 300 milioni di lire ed acquistano efficacia qualora entro 30 giorni dalla data in cui sono pervenuti alla Corte dei conti non risultino deferiti alla sezione del controllo, o non abbiano formato oggetto di rilievo istruttorio. Decorso tale termine sono assoggettati al controllo successivo.

I titoli di spesa, corredati dai relativi documenti giustificativi, sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le modalità di cui al comma precedente. I titoli di spesa connessi agli atti assoggettati al controllo preventivo e quelli di importo inferiore a 50 milioni di lire sono sottoposti al controllo successivo.

Sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità gli atti di nomina, di progressione in carriera, di cessazione dal servizio dei dipendenti delle unità sanitarie locali. Il controllo di legittimità sui procedimenti di concorso per i dipendenti delle unità sanitarie locali viene eseguito in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti di nomina. A tale fine debbono essere trasmessi alla Corte dei conti il bando, i verbali delle commissioni esaminatrici ed il prov-

vedimento di approvazione delle graduatorie.

Gli atti concessivi di congedi ed aspettative non sono assoggettati al controllo della Corte dei conti, alla quale debbono essere trasmessi in copia per le annotazioni nelle sue scritture.

Sono sottoposti gli atti concessivi di comandi, missioni e congedi straordinari.

Il controllo successivo accerta, oltre alla legittimità dei singoli atti, la conformità della gestione, nel suo svolgimento e nei suoi risultati, alle modalità ed alle finalità stabilite dalla legge, nonchè a criteri di economicità e di efficienza.

Copia degli atti assoggettati a controllo successivo è trasmessa, con la documentazione giustificativa, alla Corte dei conti, a cura del direttore del settore di ragioneria dell'Unità sanitaria locale, che ne è responsabile.

Gli uffici di controllo hanno il potere di chiedere all'Unità sanitaria locale, fissando il termine per l'adempimento, i documenti da cui traggono origine le spese e hanno altresì la facoltà di disporre accertamenti diretti.

Le pronunce che accertano l'illegittimità degli atti sottoposti al controllo successivo sono comunicati agli organi esecutivo e consiliare della competente regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ai Ministeri della sanità e del tesoro ed alla Procura generale della Corte dei conti.

La sezione provinciale della Corte dei conti per il controllo delle Unità sanitarie locali è presieduta da un presidente di sezione e composta da due magistrati e da due esperti in materie giuridiche titolari e due supplenti designati dal consiglio della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

La sezione pronuncia con l'intervento di cinque votanti.

L'insediamento delle sezioni per il controllo delle Unità sanitarie locali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in data che verrà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti, è emanato il regolamento di esecuzione delle disposizioni che precedono ».

10. 0. 2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* SPADACCIA. Do per illustrati i miei emendamenti; desidero soltanto fare due considerazioni.

L'emendamento 10. 0. 1 riguarda l'abolizione dei *tickets*. Sappiamo tutti che il servizio sanitario nazionale lascia molto a desiderare, ma complessivamente le sue entrate sono elevate, pari, o di poco inferiori, alla spesa sostenuta dallo Stato. Ad esempio, la spesa dello Stato per la sanità è inferiore a quella sostenuta per i disavanzi delle aziende autonome. La politica dei *tickets* diventa allora una sorta di tassa per aumentare le entrate dello Stato, ingiustificata dalla situazione delle entrate della sanità. Proponiamo perciò l'abolizione dei *tickets*, mentre — ed è il motivo del secondo articolo aggiuntivo — bisogna realizzare il controllo contabile sulle unità sanitarie locali che sono gli organismi di base del servizio sanitario nazionale. Questo controllo non esiste, mentre non possiamo lasciare questo settore così importante della spesa, in cui vi sono problemi qualitativi più che quantitativi, al di fuori di ogni controllo contabile. L'articolo aggiuntivo 10. 0. 2 istituisce le sezioni decentrate della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FERRARI-AGGRADI, *relatore*. È evidente che dovremmo operare il controllo in modo più incisivo, tuttavia non credo che questi emendamenti possano essere accolti.

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario su entrambi gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti:

ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:

legge 7 aprile 1942, n. 409, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, recante provvedimenti tributari a favore degli enti locali;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero;

legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili;

legge 12 maggio 1901, n. 164, che approva la transazione stipulata tra lo Stato ed il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di credito e debito;

legge 10 febbraio 1907, n. 25, riguardante il contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma;

legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

Dopo il terzo alinea, inserire il seguente:

« articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e articolo 3, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ».

11.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« È sospesa per l'anno 1983 l'autorizzazione di spesa recata dalla seguente legge: Regio decreto-legge n. 1612 del 1926 (Provvedimenti relativi all'amministrazione del fondo per il culto) ».

11.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il capitolo n. 8053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro "Conferimento di un fondo di dotazione all'ente nazionale dell'energia elettrica" è ridotto per il 1983, in termini di competenza e di cassa, di 117 miliardi. La legge 10 gennaio 1983, n. 8 è abrogata ».

11.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* SPADACCIA. L'emendamento 11.1 riguarda la sospensione delle autorizzazioni di spesa del finanziamento pubblico dei partiti. Si tratta di una pura e semplice applicazione della legge sul finanziamento pubblico approvata dal Parlamento. Ci siamo trovati di fronte a bilanci che, anche per la formula approvata, predisposta e offerta ai partiti, non prevedono assolutamente nè situazioni patrimoniali, nè reali situazioni debitorie dei partiti. Almeno per quanto riguarda i partiti che si trovano fuori da queste norme della legge, la sospensione (che evidentemente riguarda l'autorizzazione di spesa) sarebbe opportuna e necessaria.

Do per illustrati gli altri due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Esprimo parere contrario.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanziani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 11. 0. 1:

Dopo l'articolo 11, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge in materia di moratoria delle spese militari attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) prevedere un piano per il congelamento in tre anni delle spese per la difesa nazionale ai valori del 1983;

2) prevedere norme per la riduzione del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa in misura del 50 per cento rispetto all'attuale organico;

3) prevedere norme per la riduzione delle spese per gli armamenti nella misura del 50 per cento rispetto a quelle previste per il 1983;

4) prevedere norme per la progressiva trasformazione delle Forze armate in Forze per la difesa e protezione civile ».

11. 0. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento.

S P A D A C C I A . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Esprimo parere contrario.

M A N F R E D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 0. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti:

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL « FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE »

ART. 12.

Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle

disposizioni contenute negli articoli successivi:

1) lire 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

2) lire 850 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

4) lire 4.190 miliardi per interventi nel settore industriale, pubblico e privato;

5) lire 450 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura;

6) lire 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

7) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

8) lire 200 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria.

Sopprimere l'articolo.

12. 3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il punto 3).

12. 1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Al punto 6), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « di cui 200 miliardi destinati all'attuazione di un piano nazionale bieticolo-saccarifero ».

12. 4 TALASSI GIORGI, ZAVATTINI, DI MARINO, CHIELLI, SASSONE, SESTITO, SEGA, BOLDRINI, MIANA, TOLOMELLI, ANGELIN, CAZZATO

Aggiungere, in fine, il seguente punto:

« ...) lire 300 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico delle regioni Campania e Basilicata ».

12. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, MADONIA, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

S P A D A C C I A . Do per illustrato l'emendamento 12. 3.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, gli emendamenti 12. 1 e 12. 2 sono di una tale chiarezza che non è il caso di illustrarli. Pertanto ritengo che si illustrino da sè.

T A L A S S I G I O R G I . Signor Presidente, non do per illustrato il mio emendamento. Chiedo scusa all'Assemblea, ma sento il dovere, a nome del mio Gruppo, di fare alcune considerazioni in ordine all'emendamento 12. 4, che abbiamo presentato non per ripicca o per ritorsione nei confronti delle risposte date ieri dal Governo e in parte anche dal relatore all'ordine del giorno n. 1, ma perchè ci sembra importante che il Senato si renda conto più compiutamente della questione che sta di fronte a noi. Non ci sembra infatti — questo è il giudizio del mio Gruppo e mio personale — che nella esposizione, pur ampia, fatta ieri dal relatore ci sia la consapevolezza del problema.

Riteniamo, signor Presidente, che si tratti, con questo emendamento e anche con l'ordine del giorno n. 1, di sciogliere un nodo che è politico; si tratta cioè di stabilire da parte del Governo — e la riflessione del Parlamento mi sembra fondamentale — se la questione bieticolo-saccarifera del nostro paese debba essere affrontata e risolta da singoli privati, da società che portano avanti da sempre una politica riferita ai loro interessi di parte, o se non si tratti invece della necessità, del dovere da parte dello Stato di considerare questo comparto strategico come un problema da affrontare. Quindi il nodo non è tecnico, ma è politico. E su questo

punto la 9ª Commissione agricoltura del Senato e prima ancora la Commissione agricoltura della Camera, dopo un ampio confronto, in concomitanza con le lotte che sono in corso da anni nel nostro paese per risolvere una delle crisi più gravi che abbia mai investito questo comparto, sono giunte alla stesura di una risoluzione che va vista e compresa in tutta la sua unitarietà.

A questo punto debbo dire che non comprendo assolutamente le perplessità e le riserve che ieri il relatore manifestava su alcuni punti della risoluzione che poi si è tramutata in ordine del giorno. Infatti, onorevoli colleghi, il primo punto di questo ordine del giorno parla dell'impegno del Governo a presentare, entro il 30 giugno 1983, il piano nazionale bieticolo-saccarifero. Tutto ciò che segue è la conseguenza di quello che deve essere il piano: altrimenti qual è l'obiettivo che si potrebbe raggiungere? Probabilmente si avrebbe una manciata di milioni che servono ancora una volta, come è avvenuto per il passato, per essere dati a questa o a quell'altra industria saccarifera, la quale, beneficiando di contributi pubblici, porterebbe avanti il suo programma di ristrutturazione, non tenendo conto degli interessi generali dei lavoratori delle zone vocate e dell'interesse generale dell'economia nazionale. Questo è il punto.

Detto questo — non intendo tediare molto l'Assemblea — voglio dire che sono mesi che uno dei gruppi fondamentali che oggi domina tutto il comparto bieticolo-saccarifero, e cioè la società Eridania, in assenza di questo piano nazionale che si invoca da anni — e qui non possiamo tacere la latitanza del Governo in questo campo — unilateralmente sta portando avanti il suo processo di ristrutturazione, tant'è che dal novembre 1982 cinque zuccherifici in Italia sono chiusi. Sono mesi che i lavoratori di quegli stabilimenti, che si trovano particolarmente al Nord (Ferrara, Ravenna, Venezia, Rovigo e altri ancora, come Sermide nel Mantovano e potrei continuare), sono fuori dalla fabbrica senza stipendio, con il risultato che, proprio perchè la crisi che investe il settore è di carattere generale, abbiamo già avuto un danno economico incalcolabile per le risorse della nostra Repubblica. Abbiamo avuto una riduzione del seminato bieticolo del 15-20 per cento e nella risoluzione è detto — e lo confermo poichè anche gli ultimi dati della campagna di semina che si è conclusa in questi giorni lo testimoniano — che dovremmo importare per l'anno 1983 zucchero per non meno di 500 miliardi.

Allora, signor Presidente, signori del Governo, che cosa chiediamo oggi noi in quest'Aula? Chiediamo un impegno preciso del Governo perchè il piano nazionale bieticolo-saccarifero venga finanziato, attraverso lo storno dal fondo per gli investimenti e l'occupazione di quei 200 miliardi che devono servire alla sua attuazione. In tale piano — e lo voglio dire al relatore perchè ieri sera mi sembrava molto perplesso al riguardo — saranno anche compresi gli stabilimenti saccariferi che dovranno essere ristrutturati ed eventualmente anche chiusi, ma non possiamo accettare che, in assenza del piano, siano l'Eridania o le altre società a fare il bello e cattivo tempo perchè non danneggiano solo quei lavoratori che sono cacciati dalle fabbriche, ma l'intera economia nazionale.

Nè vorremmo — e concludo — che questi 200 miliardi, così come è avvenuto per il passato per altre situazioni, fossero stornati dal misero bilancio dell'agricoltura. Ci sono arrivate in queste ore voci che riteniamo allarmanti, ossia che questi 200 miliardi si vorrebbero togliere dalla legge n. 894, cioè dalla legge quadrifoglio che diventa un « pozzo di San Patrizio »: solo che ormai non vi è più neanche un goccio d'acqua.

Allora colleghi, con molta serenità, ma anche con molta passione (vivo come molti di voi, colleghi della Democrazia cristiana e compagni socialisti, in zone vocate per la bieticoltura e conosco non solo le lotte sociali ma anche le battaglie istituzionali che sono venute progressivamente aumentando in quest'ultimo periodo, tanto che abbiamo ricevuto sindaci con le fasce tricolori qui al Senato nei giorni scorsi, i quali peroravano questa causa), chiedo un impegno del Governo in questo senso: che i 200 miliardi, che sono indispensabili per l'avvio di un piano di risanamento e di ristrutturazione, siano presi dal fondo; questa è l'occasione giusta

perchè il Senato esprima un suo autorevole voto.

Leggevo oggi sui giornali che vi è al riguardo un appello dei sindaci al Presidente del Consiglio dei ministri. Sono i sindaci, onorevoli colleghi, perchè non ci siano malintesi, dei comuni di Ferrara, Bologna, Ravenna, Mantova, Rovigo, Parma, Modena, Argenta, Olanda, Ceggia, Ficarolo, Comacchio, Ostellato, Lendinara, San Pietro in Casale, cioè i sindaci delle città e dei comuni dove vi sono questi gravi problemi. La dimensione quindi non è nè settoriale nè provinciale, ma si tratta di un grande problema di carattere nazionale.

Se le parole e le promesse hanno un senso, credo che coerenza ci debba essere non solo laddove siamo impegnati a discutere questi problemi con le popolazioni interessate, ma anche nelle Aule che poi devono decidere la politica che deve essere attuata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Nel dichiararmi contrario agli emendamenti 12.3, 12.1 e 12.2, debbo scusarmi perchè ritengo che in alcuni passaggi difficili siamo costretti a chiedere pazienza ai colleghi anche col rischio di essere noiosi. Questo problema importante e l'inziativa della collega Talassi Giorgi forse ci consentono un chiarimento.

Credevo che la cosa fosse già conclusa ieri quando esposi il contenuto ed il significato di un ordine del giorno che la Commissione bilancio aveva fatto proprio. Dissi al Governo che si trattava di un problema grave, con pericoli notevoli, da tutti i punti di vista, ed urgente. Il Governo ha dato la sua adesione e ha inoltre detto che sta operando in questo senso (e mi risulta che stia operando perchè il sottosegretario per il bilancio Aiardi sta esaminando questo problema e credo abbia già una traccia di proposta). Tale proposta accoglie le due tracce fondamentali da me indicate: un piano di ristrutturazione ed un fondo.

Quell'ordine del giorno è molto particolareggiato, molto complesso (prevede infatti nomine di commissari, divieti di intervento nonostante ci sia il piano che un domani potrebbe indicare qualche chiusura, eccetera). Abbiamo visto che il Governo lo ha accolto nella sostanza, senza alcuna intenzione di respingerlo dal punto di vista formale. Il problema è grave ed urgente perchè la campagna bieticola si avvicina. Quando gli agricoltori-coltivatori avranno la bietola pronta, correremo dei rischi: il primo è che trovino gli stabilimenti chiusi e la bietola marcisca; il secondo è che consegnino le bietola e non siano pagati; il terzo è che la Comunità economica europea ci dica che una certa quantità di milioni di quintali di zucchero passa come quota dell'Italia alla Francia, e noi saremo obbligati a comprare in Francia in valuta quello che potevamo comprare in Italia.

Temo che in quel momento la situazione diverrà molto difficile e ci accorgeremo che sarebbe stato molto meglio provvedere in tempo, come il Governo sta facendo. Allora chiediamo al Governo di riconfermare il suo impegno di ieri e se, come si sente dire in giro, ci fosse pericolo di chiusura anticipata diciamo al Governo che riteniamo questo un caso così importante da giustificare, eventualmente, un decreto-legge. Si potrebbe così evitare un vuoto di interventi pericoloso, che potrebbe prolungarsi per alcuni mesi senza che si sia in grado di far fronte al pericolo cui accennavo.

Onorevole ministro Bodrato, so che lei conosce questo problema e vorrei allora che ci desse qualche comunicazione al riguardo, eventualmente anche di un'iniziativa di urgenza nei modi che il Governo ritiene opportuni, se non fosse possibile procedere per via normale.

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo — che concorda con il relatore sugli emendamenti 12.3, 12.1 e 12.2 — si richiama alle dichiarazioni fatte ieri in questa Aula e riconferma la piena volontà di rispondere ai due quesiti fondamentali che sono oggetto di considerazione sia nelle risoluzioni votate dalle competenti Commissioni parlamentari, sia per quanto

riguarda l'ordine del giorno e gli emendamenti qui presentati, nel senso di garantire un regolare svolgimento della campagna 1983 e di provvedere all'attuazione di un apposito piano di ristrutturazione del settore.

In ordine a queste due domande, come ho già detto, è aperto un dibattito presso la Commissione agricoltura, presente anche lo stesso Ministro, in cui si sono individuate alcune possibilità che oggi sono ulteriormente verificate. Quindi, non si esclude la possibilità di attuare un provvedimento anche di carattere urgente, purchè risponda a queste finalità. Il Governo ha dato ampie assicurazioni e oggi ho parlato con il Ministro dell'agricoltura, prima di venire in Aula, il quale mi ha confermato la sua disponibilità per quanto sarà possibile e per quanto attiene il tempo di vita che potrà avere questo Governo. Io credo che non si possa escludere un provvedimento di carattere straordinario.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente volevo rivolgere una preghiera. Prendiamo atto di queste dichiarazioni e si ritiri l'emendamento in esame, poichè noi abbiamo sentito una cosa importante e cioè che in caso di necessità il Governo è disposto a considerare l'ipotesi di un provvedimento di urgenza. Questo è un impegno molto importante che non avevamo neppure chiesto finora. Quindi io eviterei una votazione. Prendiamo atto di questo impegno generale ed operiamo perchè venga tradotto al più presto possibile in un intervento concreto.

TALASSI GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALASSI GIORGI. Ringrazio il Governo e ritengo che alcune assicurazioni che il Sottosegretario ha dato si possano considerare nuove rispetto a quanto detto nella seduta di ieri e quindi debbano essere valutate positivamente. Avevo predisposto un ordine del giorno, nell'eventualità che avessi ritirato l'emendamento 12.4, che teneva conto, in coerenza con quanto abbiamo sempre detto, del fatto che i 200 miliardi di lire fossero presi dal fondo. Se però il Governo ci assicura che questi 200 miliardi può reperirli al di fuori del bilancio dell'Agricoltura, noi possiamo anche non presentare l'ordine del giorno, ma un minimo di garanzie, in questo senso, dobbiamo averle.

PRESIDENTE. Il Governo vuole aggiungere qualcosa?

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, io riconfermo l'impegno di ricercare, comunque, la possibilità del finanziamento di questo provvedimento. Non posso rendere specifico un qualsiasi riferimento perchè non sono nelle condizioni di poterlo fare.

PRESIDENTE. Senatore Talassi Giorgi, mantiene l'emendamento 12.4?

TALASSI GIORGI. No, perchè credo che l'Assemblea abbia inteso la sostanza del discorso...

MANFREDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo!

TALASSI GIORGI ... e noi continueremo nella nostra azione affinchè il Governo mantenga i suoi impegni. Quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari